*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143° — Numero 197**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 23 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2002.

**Riconoscimento al sig. Laca Aldo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Laca Aldo, nato a Tirana (Albania) il 26 luglio 1955, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier Mekanik per Teknologji» conseguito nel gennaio 1986 presso l'Università di Tirana «Enver Hoxha», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso di esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 luglio 2001;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 4 luglio 2002;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla questura di Firenze in data 10 ottobre 2000 valido fino al 12 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Laca Aldo, nato a Tirana (Albania) il 26 luglio 1955, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» — sezione A settore industriale — e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1. Meccanica applicata alle macchine.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 agosto 2002

*Il direttore generale:* MELE

---

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.

*d)* La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

**02A10659**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2002.

**Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per le province di Napoli, Palermo, Taranto e Torino, di cui al decreto 11 luglio 2001.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, concernente norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133:

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70, del 24 gennaio 2001, n. UDG/84, del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91, del 1° febbraio 2001 con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001) e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo;

Considerato che avverso la predetta graduatoria sono stati proposti ricorsi giurisdizionali anche relativamente alle province di Napoli, Palermo, Taranto e Torino;

Atteso che, in relazione alle eccezioni contenute nei ricorsi proposti dalla società Naintì S.r.l. (plico n. 357 - prov. Napoli), dalla società Punto Gioco S.r.l. (plico n. 1261 - prov. Palermo), dalla società Bingogest S.r.l. (plico n. 1314 - prov. Taranto) e dalle società All Center S.r.l. (plico n. 499 - prov. Torino) e Last Action Business di Prochilo R. (plico n. 588 - prov. Torino), è stata riconvocata la menzionata commissione aggiudicatrice;

Viste le risultanze dei verbali della suddetta commissione che, dopo approfondito esame, ha deliberato l'ammissibilità delle offerte delle predette società, procedendo alla valutazione dei relativi progetti;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163, del 16 luglio 2001), è modificata per le province di Napoli, Palermo, Taranto e Torino come di seguito indicato:

| Regione | Provincia | Pos. | Plico | Mittente | Ubicazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIA | NAPOLI | 1 | 1168 | JACK POTALTO SRL | NAPOLI | 57 |
| | | 2 | 1345 | RTI SEYMOUR SRL - MONTIL SAS | CASTELLAMMARE DI STABIA | 56 |
| | | 3 | 985 | L'ELDORADO SRL | NAPOLI | 56 |
| | | 4 | 671 | EUROPLAY SRL | NAPOLI | 55 |
| | | 5 | 1205 | LA TOMBOLA SPA | NAPOLI | 53 |
| | | 6 | 1322 | SAN FERNANDO SRL | NAPOLI | 52 |
| | | 7 | 1199 | NAPOLI BINGO SRL | NAPOLI | 50 |
| | | 8 | 1283 | BINGO GIOCHI SRL | VILLARICCA | 46 |
| | | 9 | 783 | C.G.A. INVEST SNC | SAN GIORGIO A CREMANO | 45 |
| | | 10 | 690 | PARTENOPEA BINGO SRL | FRATTAMAGGIORE | 43 |
| | | 11 | 1260 | GIOMAX SRL | NAPOLI | 43 |
| | | 12 | 1133 | GENERAL QUALITY SERVICE SRL | MUGNANO DI NAPOLI | 41 |
| | | 13 | 112 | PLAY GAME SRL | NOLA | 41 |
| | | 14 | 587 | D'AMBRA GIANFRANCO | FORIO D'ISCHIA | 40 |
| | | 15 | 637 | SIGI SAS | NAPOLI | 37 |
| | | 16 | 691 | PARTENOPEA BINGO SRL | NAPOLI | 36 |
| | | 17 | 785 | BETTING EFFE SRL | NAPOLI | 36 |
| | | 18 | 1331 | CINEMA TEATRO PIERROT SRL | NAPOLI | 35 |
| | | 19 | 1269 | SOMBRERO SPA | CASORIA | 35 |
| | | 20 | 478 | BINGOMANIA SRL | SAVIANO | 35 |
| | | 21 | 1286 | L'ELDORADO SRL | BACOLI | 34 |
| | | 22 | 412 | GIOCHI E SCOMMESSE di SILVANA MADDALONI SNC | NAPOLI | 34 |
| | | 23 | 364 | PLANET BET SNC | NAPOLI | 33 |
| | | 24 | 831 | SOC. GESTIONE 2000 SRL | CASALNUOVO DI NAPOLI | 33 |
| | | 25 | 645 | VESUVIO SRL | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 32 |
| | | 26 | 736 | FICO GIOVANNI | CASALNUOVO DI NAPOLI | 32 |
| | | 27 | 820 | IEFFEGI SRL | SANT'ANASTASIA | 32 |
| | | 28 | 1228 | PARTENOPEA BINGO SRL | NAPOLI | 31 |
| | | 29 | 700 | OTTONE DANIELE | CASTELLAMMARE DI STABIA | 31 |
| | | 30 | 357 | NAINTI' SRL | S.GIORGIO A CREMANO | 31 |
| | | 31 | 297 | NUOVA PROMOCLUB SRL | NAPOLI | 30 |
| | | 32 | 1060 | BINGO CONGRESSI | CASTELLAMMARE DI STABIA | 30 |
| | | 33 | 1000 | P.G.S. di TOTI ANTONIO & C. SAS | ERCOLANO | 30 |
| | | 34 | 873 | MARIS SERVIZI SRL | NAPOLI | 29 |
| | | 35 | 1001 | PALAVITTORIA BETTING SRL | MARIGLIANO | 29 |
| | | 36 | 788 | SVILUPPO SRL | CERCOLA | 29 |
| | | 37 | 460 | ROYAL BINGO SRL | CASALNUOVO DI NAPOLI | 29 |
| | | 38 | 1209 | EUROPEAN BETTING SERVICE SRL | NOLA | 28 |
| | | 39 | 1291 | PIAZZA BINGO SRL | MARIGLIANELLA | 27 |
| | | 40 | 870 | SVILUPPO SRL | ARZANO | 27 |
| | | 41 | 581 | FREE TIME SAS | NAPOLI | 26 |
| | | 42 | 342 | BINGO NAPOLETANO SRL | NAPOLI | 26 |
| | | 43 | 369 | MAGIC BINGO SRL | LICOLA | 26 |
| | | 44 | 949 | VESUVIO PARK | CASTELLAMMARE DI STABIA | 26 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIA | NAPOLI | 45 | 750 | MAGRI CARPENTERIA SRL | CAIVANO | 25 |
| | | 46 | 305 | NOVA SERVICE | NOLA | 24 |
| | | 47 | 1353 | IL III MILLENNIUM SRL | SECONDIGLIANO | 24 |
| | | 48 | 322 | NAPOLI BINGO SRL | NAPOLI | 24 |
| | | 49 | 758 | RTI EUROPLAY SAS - SGAI SRL | POZZUOLI | 24 |
| | | 50 | 351 | SUPER MOBILI DI ESPOSITO V. SRL | NAPOLI | 24 |
| | | 51 | 290 | SUPERSOFT SRL | NAPOLI | 24 |
| | | 52 | 361 | DIREZIONALE SNC | NAPOLI | 24 |
| | | 53 | 899 | GARGANO CLORINDA | NAPOLI | 24 |
| | | 54 | 963 | PICA CARLO | ERCOLANO | 24 |
| | | 55 | 326 | BINGO GAME SRL | POZZUOLI | 24 |
| | | 56 | 819 | IF GROUP SPA | ACQUAMORTA (Monte di Procida) | 24 |
| | | 57 | 438 | BINGO GAME SAS | CASALNUOVO DI NAPOLI | 21 |
| | | 58 | 347 | SOMBRERO SPA | CASORIA | 21 |
| | | 59 | 784 | CENTER HOUSE SRL | NAPOLI | 21 |
| | | 60 | 350 | NEW FANTASY PARK SRL | NAPOLI | 18 |
| | | 61 | 321 | NAPOLI BINGO SRL | PORTICI | 18 |
| | | 62 | 611 | SUPERBINGO SAS | CHIAIANO | 18 |
| | | 63 | 374 | PIANETA BINGO SRL | CASALNUOVO DI NAPOLI | 17 |

| Regione | Provincia | Pos. | Plico | Mittente | Ubicazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SICILIA | PALERMO | 1 | 1126 | **Dea Bendata Srl** | **Palermo** | 57 |
| | | 2 | 1068 | **Imperial Bingo Srl** | **Palermo** | 48 |
| | | 3 | 566 | **Kursaal Srl** | **Palermo** | 45 |
| | | 4 | 443 | **Splendor Srl** | **Palermo** | 45 |
| | | 5 | 1288 | **Runza Rosario** | **Palermo** | 43 |
| | | 6 | 367 | **Ginestra Francesco Snc** | **Palermo** | 37 |
| | | 7 | 576 | **S.I.A.S.E. Spa** | **Palermo** | 35 |
| | | 8 | 526 | **S.I.A.S.E. Spa** | **Termini Imerese** | 35 |
| | | 9 | 396 | Enterprice Service Srl | Palermo | 33 |
| | | 10 | 1261 | Punto Gioco Srl | Palermo | 32 |
| | | 11 | 430 | Pluralia Srl | Palermo | 31 |
| | | 12 | 419 | Omnigest Srl | Palermo | 31 |
| | | 13 | 395 | Delta Costruzioni Srl | Termini Imerese | 29 |
| | | 14 | 368 | Ginestra Francesco Snc | Palermo | 29 |
| | | 15 | 571 | Almeida Spa | Palermo | 26 |
| | | 16 | 372 | New River Srl | Palermo | 20 |
| | | 17 | 612 | Polisportiva Principe Srl | Partitico | 19 |

| Regione | Provincia | Pos. | Plico | Mittente | Ubicazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUGLIA | TARANTO | 1 | 214 | GESTIONE GIOCHI SALE SRL | Martina Franca | 61 |
| | | 2 | 223 | BINGO PUGLIA SRL | Taranto | 60 |
| | | 3 | 1314 | BINGOGEST SRL | Manduria | 51 |
| | | 4 | 885 | YACHTING CLUB PORTICCIOLO SRL | Taranto | 51 |
| | | 5 | 638 | GIOCHI E SCOMMESSE SAS | Martina Franca | 45 |
| | | 6 | 329 | SUN SRL | Taranto | 39 |
| | | 7 | 421 | PLAYCOM SRL | Taranto | 32 |
| | | 8 | 11 | BINGOMANIA DI RANALDO CARMELA | Ginosa | 17 |

| | PROVINCIA | Pos. | Plico | Mittente | Ubicazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | TORINO | 1 | 457 | RTI COOP TEMPO LIBERO BINGOO! SCRL - COOP SERVICE SCRL | Rivoli | 78 |
| | | 2 | 259 | PLAY SERVICE SRL | Torino | 66 |
| | | 3 | 1073 | IMPERIAL BINGO SRL | Torino | 66 |
| | | 4 | 257 | PLAY SERVICE SRL | Torino | 65 |
| | | 5 | 253 | PLAY SERVICE SRL | Torino | 55 |
| | | 6 | 258 | PLAY SERVICE SRL | Torino | 53 |
| | | 7 | 828 | TORINO BINGO SRL | Torino | 53 |
| | | 8 | 944 | ORCHIDEA 2001 SRL | Torino | 52 |
| | | 9 | 1339 | BORGARO BINGO SRL | Borgaro Torinese | 50 |
| | | 10 | 115 | WINNER BET SAS | Rivoli | 50 |
| | | 11 | 1144 | CLARA SRL | Torino | 47 |
| | | 12 | 1279 | MIMOSA SAS | Torino | 46 |
| | | 13 | 203 | SEY INTERNATIONAL SRL | Torino | 45 |
| | | 14 | 1244 | SPOT SRL | Rivoli | 43 |
| | | 15 | 1285 | BINGOO SRL | Torino | 43 |
| | | 16 | 1189 | BINGO NICHELINO SRL | Nichelino | 42 |
| | | 17 | 945 | MARGHERITA SRL | Orbassano | 42 |
| | | 18 | 906 | ITALBINGO SRL | Torino | 42 |
| | | 19 | 499 | LAST ACTION BUSINESS DI PROCHILO R. | Torino | 41 |
| | | 20 | 850 | RTI CARMES DI SICILIANO E C. SAS - CENTRO EUROPEO EDUCATIVO SRL | Torino | 41 |
| | | 21 | 943 | F &R SRL | Beinasco | 36 |
| | | 22 | 609 | FANTASIA BINGO SAS | Torino | 35 |
| | | 23 | 851 | BINGO STAR SRL | Airasca | 33 |
| | | 24 | 934 | IMM.RE AURELIA SRL | Pinerolo | 33 |
| | | 25 | 343 | CECCHI STEFANO | Torino | 32 |
| | | 26 | 353 | MONCENISIO SPA | Torino | 31 |
| | | 27 | 391 | SERENA SRL | Moncalieri | 30 |
| | | 28 | 494 | FANTASIA BINGO SAS | Nichelino | 30 |
| | | 29 | 624 | LUDONET SRL | Alpignano | 29 |
| | | 30 | 429 | LUDI SAS | Torino | 27 |
| | | 31 | 569 | DICIANNOVE MARZO SRL | Moncalieri | 27 |
| | | 32 | 836 | GIOCHI E FORTUNA SRL | Moncalieri | 26 |
| | | 33 | 600 | BINGO GAME AURORA SAS | Torino | 26 |
| | | 34 | 296 | EREDI GIACINTO CONTIN SNC | Susa | 25 |
| | | 35 | 431 | G. AUTINA | Ivrea | 20 |
| | | 36 | 588 | ALL CENTER SRL | Chianocco | 12 |
| | | 37 | 584 | ALL CENTER SRL | Alpignano | 6 |

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 8 agosto 2002

*Il direttore generale:* TINO

**02A10646**

DECRETO 9 agosto 2002.

**Decadenze dell'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni ed individuazione dei soggetti subentranti.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernente l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 11 luglio 2001 e 22 marzo 2002, concernenti la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Considerato che i soggetti indicati nella graduatoria delle concessioni, sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione e, quindi, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso e che tali termini sono stati prorogati alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato, che alcuni soggetti, non avendo iniziato, alla scadenza dei termini sopraindicati ovvero alla data di entrata in vigore della norma contenuta nel citato articolo 52, comma 48, della legge n. 448/2001, i lavori di approntamento al collaudo delle sale-bingo, sono decaduti ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina in materia, dalla concessione e che, pertanto, occorre procedere all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente più favorevoli;

Visti gli atti istruttori concernenti l'accertamento del rispetto dei suddetti termini da parte dei soggetti indicati nella graduatoria delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che, non avendo iniziato i lavori di approntamento al collaudo delle sale-bingo nei termini, sono decaduti dalle graduatorie provinciali delle concessioni del bingo di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni:

| Provincia | Plico | Mittente | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 1351 | Luton Srl | Agrigento |
| Aosta | 125 | So.Gi.Val. Srl | Saint-Vincent |
| Bari | 1219 | So.Ge.A. Srl | Bari |
| Belluno | 733 | Magazzini Zanchetta | Cortina d'Ampezzo |
| Bolzano | 31/T | Hotel Derby Sas | Merano (Meran) |
| Brescia | 144 | Alea Srl | Brescia |
| Brescia | 798 | Fapa Srl | Brescia |
| Brescia | 539 | Bingo Rosso Srl | Desenzano del Garda |
| Cagliari | 986 | Midas 2 Srl | Cagliari |
| Cagliari | 184 | Spot Srl | Cagliari |
| Cagliari | 998 | Sottovento Srl | Cagliari |
| Cagliari | 1082 | Generali Srl | Assemini |

| **Provincia** | **Plico** | **Mittente** | **Ubicazione** |
|---|---|---|---|
| Chieti | 1336 | Dubra Srl | Lanciano |
| Cosenza | 1098 | Sibingo Srl | Corigliano Calabro |
| Cuneo | 146 | Belsito Srl | Canale |
| Firenze | 1093 | Play Sistem Srl | Firenze |
| La Spezia | 799 | Fa.Pa. Srl | Sarzana |
| Lecce | 1044 | Giomax Srl | Gallipoli |
| Lecco | 995 | Ecophoenix Srl | Lecco |
| Livorno | 43 | Cinemamola Sas di Anna Di Carlo | Capoliveri |
| Messina | 1330 | Orlando Antonio e Rosario | Capo D'Orlando |
| Milano | 1037 | Marfi Entertainement Srl | Milano |
| Milano | 552 | Snai Spa | Milano |
| Milano | 1040 | Italian General Store Srl | Legnano |
| Milano | 1216 | G. Entertainnemt | San Giuliano Milanese |
| Modena | 685 | Kiwi Discodance Srl | Castelfranco Emilia |
| Modena | 1182 | General Qualità Service | Modena |
| Oristano | 160 | Spot Srl | Oristano |
| Padova | 681 | Dea Bendata Srl | Padova |
| Padova | 197 | Bingo International Service Srl | Padova |
| Palermo | 1068 | Imperial Bingo Srl | Palermo |
| Palermo | 526 | S.I.A.S.E. Spa | Termini Imerese |
| Perugia | 1312 | London Srl | Assisi |
| Pesaro-Urbino | 71 | Beach e Beach Srl | Pesaro |
| Piacenza | 261 | Play Sercice Spa | Piacenza |
| Pisa | 540 | Bingo Rosa Srl | Pisa |
| Potenza | 1221 | Arcol Sas | Lavello |
| Ravenna | 276 | RTI Playservice Spa | Ravenna |
| Roma | 1158 | Imperial Bingo Srl | Anzio |
| Roma | 262 | Play Sercice Spa | Roma |
| Roma | 1063 | Imperial Bingo Srl | Roma |
| Roma | 476 | Imfi Spa | Velletri |
| Roma | 1198 | Farvem Srl | Roma |
| Salerno | 753 | Rti Sgai Srl - Omnia Srl | Eboli |
| Teramo | 164 | Lido B. | Roseto degli Abruzzi |
| Torino | 1073 | Imperial Bingo Srl | Torino |
| Torino | 457 | Rti Coop Tempo Libero Bingoo! Scrl - Coopservice Srl | Rivoli |
| Torino | 1244 | Spot Srl | Rivoli |
| Udine | 795 | Masotti Energy Service C. | Udine |
| Varese | 1239 | Alea Srl | Varese |

2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nelle rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivamente più favorevoli.

| Provincia | Plico | Mittente | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 1052 | Primal Srl | Sciacca |
| Bari | 227 | Don Pelagio Srl | Barletta |
| Bolzano | 463 | Rti Coop Tempo Libero Bingoo! Scrl | Bolzano (Bozen) |
| Brescia | 61 | Cantarelli Group Snc | Orzinuovi |
| Brescia | 410 | Domenghini Sas | Boario Terme |
| Brescia | 1174 | Coop Service Servizi | Rezzato |
| Cagliari | 997 | Sottovento Srl | Cagliari |
| Cagliari | 403 | Supermercati G.F. | Quartu Sant'Elena |
| Cagliari | 1078 | Oceano Sas | Cagliari |
| Cagliari | 404 | Supermercati G.F. | Cagliari |
| Chieti | 682 | L2 Bingo Srl | Chieti |
| Cosenza | 648 | Società Italiana Giochi Srl | Paola |
| Cuneo | 1280 | Cherasco Costruzioni Srl | Bra |
| Firenze | 613 | Ecta Bingo Srl | Montelupo Fiorentino |
| La Spezia | 929 | RTI Nord Matic Srl - Coop Tempo Libero Bingoo! | Sarzana |
| Lecco | 334 | Centro Ginnico Palestre | Lecco |
| Messina | 527 | Gerpan Snc | Torrenova |
| Milano | 427 | Errante Luca | Monza |
| Milano | 420 | Rizzitello Nicola | Rho |
| Milano | 1065 | Imperial Bingo | Rho |
| Milano | 448 | Vilian Milovan | Rho |
| Modena | 544 | Bingomir | Mirandola |
| Modena | 660 | Giugni Sas | Sassuolo |
| Oristano | 1100 | Snack Bar Oristano 2000 | Oristano |
| Palermo | 1261 | Punto Gioco Srl | Palermo |
| Palermo | 419 | Omnigest Srl | Palermo |
| Perugia | 13 | Raichini Snc | Perugia |
| Piacenza | 535 | Bingo Verde | Piacenza |
| Potenza | 926 | La Fattoria Srl | Melfi |
| Ravenna | 1085 | Coop. Tempo Libero Bingoo! Scrl | Cervia |
| Roma | 479 | Manilamatic | Roma |
| Roma | 742 | Prologo Soluzioni Informatiche | Roma |
| Roma | 1175 | Coop. Tempo Libero Bingoo! Scrl | Roma |
| Roma | 668 | ODP Pubblicità and Web Srl | Roma |
| Roma | 470 | RPM 3000 Srl | Roma |
| Salerno | 1055 | La Siesta Sas di R. Russo | Eboli |
| Teramo | 187 | Game Port Srl | Teramo |
| Torino | 499 | Last Action Business di Prochilo R. | Torino |
| Torino | 943 | F & R Srl | Beinasco |
| Torino | 609 | Fantasia Bingo Sas | Torino |
| Udine | 1290 | Uno novanta Srl | Tavagnacco |
| Varese | 1227 | Bingo Net | Busto Arsizio |

3. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti indicati nel comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonché delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli istanti tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia degli assegnatari per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione.

In caso di rinunce espresse si procederà all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente più favorevoli.

Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i vincitori dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

*Il direttore generale:* TINO

**02A10647**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 luglio 2002.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fasturtec rasburicase».** (Decreto UAC/C/ n. 193/2002).

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fasturtec rasburicase - autorizza con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/00/170/001 1,5 ml polvere e solvente per concentrato per infusione 3 flaconcini + 3 fiale uso;*

*EU/1/00/170/002 7,5 ml polvere e solvente per concentrato per infusione 1 flaconcino + 1 fiala 5 ml uso.*

*Titolare A.I.C.: Sanofi Synthelabo n. 174, Avenue de France F-75013 (Francia).*

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Viste le decisioni della Commissione europea del 23 febbraio 2001 e 18 aprile 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fasturtec rasburicase».

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/ 1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 18/19 giugno 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Fasturtec rasburicase» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale FASTURTEC RASBURICASE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1,5 ml polvere e solvente per concentrato per infusione 3 flaconcini + 3 fiale uso - A.I.C. n. 035473014/E (in base 10), 11UKMQ in base 32;

7,5 ml polvere e solvente per concentrato per infusione 1 flaconcino + 1 fiala 5 ml uso - A.I.C. n. 035473026/E (in base 10), 11UKN2 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Fasturtec rasburicase» è classificata come segue:

1,5 ml polvere e solvente per concentrato per infusione 3 flaconcini + 3 fiale uso - A.I.C. n. 035473014/E (in base 10), 11UKMQ (in base 32). Classe «C».

7,5 ml polvere e solvente per concentrato per infusione 1 flaconcino + 1 fiala 5 ml uso - A.I.C. n. 035473026/E (in base 10), 11UKN2 (in base 32). Classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 24 luglio 2002

*Il dirigente generale:* MARTINI

**02A10662**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 luglio 2002.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori della Telecom Italia S.r.l., unità di Messina, Caltanissetta, Trapani, Enna, Bari, Siracusa, Roma, Palermo e Patti.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, ed in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data

1º agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;

Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002 registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale è stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto il verbale di accordo del 17 maggio 2001 con il quale la società C.I.E.T. S.p.a. si è impegnata ad assorbire circa 150 lavoratori ex Telecom Italia S.r.l.;

Visto il successivo verbale di incontro dell'8 ottobre 2001 nel quale, constatato il già avvenuto assorbimento di 80 unità lavorative provenienti dalla Telecom ltalia S.r.l., si è concordato l'ulteriore assorbimento di 30-35 lavoratori;

Visto il verbale, siglato in data 19 novembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Telecom Italia S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda l'intero organico aziendale;

Vista la successiva nota delle organizzazioni sindacali del 5 giugno 2002 con la quale si precisa che i lavoratori effettivamente posti in CIGS, dal 20 novembre 2001, sono un numero massimo di 439 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Telecom Italia S.r.l. - codice ISTAT 45340, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 20 novembre 2001 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1º agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 439 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Telecom Italia S.r.l., con sede legale in Roma, unità di Messina, per un numero massimo di 126 unità lavorative, Caltanissetta, per un numero massimo di 22 unità lavorative, Trapani, per un numero massimo di 41 unità lavorative, Enna, per un numero massimo di 26 unità lavorative, Bari, per un numero massimo di 49 unità lavorative, Siracusa, per un numero massimo di 32 unità lavorative, Roma, per un numero massimo di 3 unità lavorative, Palermo, per un numero massimo di 80 unità lavorative e Patti (Messina), per un numero massimo di 60 unità lavorative, codice ISTAT 45340 (n. matricola INPS 4803622326) per il periodo dal 20 novembre 2001 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2002

*Il direttore generale:* ACHILLE

**02A10656**

---

DECRETO 6 agosto 2002.

**Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 16006/1 del 14 dicembre 1973 di costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del c.p.c. (legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni);

Visto il decreto direttoriale n. 2/2000 del 30 giugno 2000 con il quale è stata fissata in quattro anni la durata della stessa, con scadenza il 29 giugno 2004;

Vista la nota in data 31 luglio 2002 con la quale la sig.ra Botton Laura, componente supplente della commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto con decorrenza 2 agosto 2002;

Vista la nota n. 2521 del 2 agosto 2002 con la quale l'associazione industriali di Rovigo ha designato, in seno alla predetta commissione, in sostituzione della rappresentante dimissionaria, la sig.ra Cesarina Stevanin quale membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro, così

Decreta:

1. La sig.ra Cesarina Stevanin è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione della sig.ra Laura Botton, dimissionaria.

2. La suddetta componente durerà in carica fino al 29 giugno 2004, data di scadenza della commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 30, della legge n. 340/2001, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 6 agosto 2002

*Il direttore provinciale:* DRAGO

**02A10655**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 agosto 2002.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Melissa».**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1979 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Melissa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'assessorato all'agricoltura della regione Calabria intesa ad ottenere modifiche all'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato;

Viste le numerose istanze di aziende intese ad ottenere la possibilità di vinificazione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Melissa» fuori della zona di produzione, in deroga alle disposizioni del disciplinare di produzione allegato al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1979;

Vista la proposta formulata dalla commissione regionale delegata per la regione Calabria, istituita in seno al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, alla quale era stato dato incarico di svolgere la relativa istruttoria;

Visto il parere favorevole del sopra citato Comitato nazionale sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Melissa» formulato nella riunione del 24 e 25 luglio 2002;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Melissa», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Melissa» annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1979 sono abrogati e sostituiti dal testo di seguito riportato:

«Le operazioni di vinificazione, nonché di conservazione e di invecchiamento, dei vini a denominazione di origine controllata "Melissa" possono essere effettuate oltre che all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare, anche nei comuni limitrofi di Cirò, Cirò Marina e Crucoli, tutti in provincia di Catanzaro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 agosto 2002

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**02A10654**

DECRETO 5 agosto 2002.

**Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1992, con il quale é stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» ed é stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla regione autonoma Valle d'Aosta intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste»;

Vista l'istanza presentata da alcuni produttori interessati in data 15 luglio 2002 avverso il sopracitato parere e più precisamente in merito all'obbligo di previsione di vinificazione ed eventuale affinamento in zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione di che trattasi per i vini «Valle d'Aosta» Blanc de Morgex et de la Salle o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de la Salle;

Vista altresì l'istanza presentata dalla regione autonoma Valle d'Aosta tesa ad ottenere correzioni di carattere formale al disposto degli articoli 1, 4, 5 e 6 della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi per quanto attiene rispettivamente: all'art. 1 (denominazione dei vini); all'art. 2 (resa uva ettaro ); all'art. 5 (metodi di vinificazione) e all'art. 6 (caratteristiche al consumo dei vini);

Visti i pareri favorevoli espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in merito all'accoglimento delle suddette istanze e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» riconosciuto con decreto ministeriale del 5 novembre 1992, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del regolamento Comunitario 1493/99 (lettera E) «impiego di alcuni termini specifici», paragrafo 2, lettera *f)*, terzo trattino) a tutte le tipologie presenti ne l disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%:

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2002

*Il direttore generale:* AMBROSIO

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALLE D'AOSTA» O «VALLÉE D'AOSTE».

Art. 1.

*Denominazioni*

La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», eventualmente accompagnata da una delle seguenti indicazioni di vitigno: Muller Turgau; Gamay; Pinot nero o Pinot noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc; Chardonnay;

Mayolet; Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin; Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta o da una delle seguenti menzioni geografiche: «Valle d'Aosta» Donnas o «Vallée d'Aoste» Donnas; «Valle d'Aosta» Arnad-Montjovet o «Vallée d'Aoste» Arnad-Montjovet; «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste» Chambave «Valle d'Aosta» Chambave Moscato o «Vallée d'Aoste» Chambave Muscat; «Valle d'Aosta» Nus o «Vallée d'Aoste» Nus; «Valle d'Aosta» Nus Malvoisie o «Vallée d'Aoste» Nus Malvoisie; «Valle d'Aosta» Torrette o «Vallée d'Aoste» Torrette; «Valle d'Aosta» Enfer d'Arvier o «Vallée d'Aoste» Enfer d'Arvier «Valle d'Aosta» Blanc de Morgex et de La Salle o «Vallée d'Aoste» Blanc de Morgex et de La Salle; «Valle d'Aosta» bianco o «Vallée d'Aoste» blanc; «Valle d'Aosta» rosso o «Vallée d'Aoste» rouge; «Valle d'Aosta» rosato o «Vallée d'Aoste» rosé; «Valle d'Aosta» novello o «Vallée d'Aoste» nouveau; «Valle d'Aosta Chambave» Moscato Passito o «Vallée d'Aoste» Chambave Muscat Flétri; «Valle d'Aosta» Nus Malvoisie Passito o «Vallée d'Aoste» Nus Malvoisie Flétri, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Base ampelografica*

1. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Müller Thurgau;

Gamay;

Pinot nero o Pinot noir;

Pinot grigio o Pinot gris;

Pinot bianco o Pinot blanc;

Chardonnay;

Mayolet;

Petite Arvine;

Merlot;

Fumin;

Syrah;

Cornalin;

Nebbiolo;

Petit rouge;

Prëmetta;

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3 comma 1 e 2 e composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati o autorizzati nella regione autonoma Valle d'Aosta.

2. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 3.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

3. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» Arnad-Montjovet o «Vallée d'Aoste» Arnad-Montjovet è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 4.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

4.*a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave», è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 5, composti dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, autorizzati o raccomandati per la Valle d'Aosta, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%; *b)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco della zona delimitata all'art. 3, comma 5.

5.*a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus», è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art, 3, comma 6, composti dai seguenti vitigni: Vien de Nus e Petit Rouge per almeno il 70% di cui almeno 40% di Vien de Nus. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%; *b)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pinot grigio, della zona delimitata all'art. 3, comma 6.

6. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 7. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

7. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 8. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

8. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitgno Prié blanc della zona delimitata all'art. 3, comma 9.

9. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» seguita da una indicazione di colore, bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé può essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti di una denominazione di cui al presente articolo per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dall'art. 6, indicando tale scelta all'atto della denuncia delle uve.

Art. 3.

*Zone di produzione delle uve*

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» con le seguenti specificazioni di vitigno: Müller Thurgau, Gamay, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio o Pinot gris, Pinot bianco o Pinot blanc, Chardonnay e Mayolet comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Chatillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis, Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise, La Salle e Morgex.

In particolare la zona è cosi delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine tertitoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il

territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m. s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e la Dora di Rhêmes tutto il territorio fino a 900 m s.l.m.; dalla Dora di Rhêmes al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il territorio fino a 1.000 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio fino a 800 m s.l.m.

Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della fraz. Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata principale fino al torrente Marmore, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m. s.l.m.; dal torrente Marmore al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1.000 m s.l.m.

2.*a)* La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Petite Arvine, Merlot, Fumin, Syrah, Cornalin comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Chatillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Sàint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon Saint-Denis, Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio fino a 750 m s.l.m.

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata fino al confine territoriale di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.; *b)* La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata dalla specificazione di vitigno Nebbiolo, comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verres, Challand Saint-Victor, Montjovet.

In particolare la zona è cosi delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Chatillon, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint Vincent tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; *c)* La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata dalle specificazioni di vitigno Petit Rouge e Prëmetta comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Battea: Chatillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis, Chambave, Verrayes, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier, Avise.

In particolare la zona è cosi delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Chatillon e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Saint Vincent e Montjovet e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al comune di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m .s.l.m.

3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» comprende i territori collinari dei comuni di Donnas, Pont Saint-Martin, Perloz e Bard, e più precisamente:

in destra orografica della Dora Baltea il cono di deiezione del torrente Valbona, nel comune di Donnas;

in sinistra orografica della Dora Baltea, a monte della strada statale n. 26, fino ad una altitudine di 700 m s.l.m.;

4. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Hone, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Arnad, Verrès, Challand-St. Victor e Montjovet.

In particolare la zona è cosi delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Donnas e Hone e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Chatillon, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Bard e Arnad e risalendo la vallata principale fino al minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarese tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.

5) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» e «Valle

d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica: Chatillon, Pontey, Chambave;

in sinistra orografica: Montjovet, Saint Vincent, Chatillon, Saint Denis, Chambave, Verrayes.

In particolare la zona è cosi delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal torrente Moriola discendente dal Monte Barbeston fino alla Dora Baltea e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fenis tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.;

in sinistra orografica: partendo dal minor segmento che unisce la Dora Baltea alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e proseguendo da tale frazione, con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarese fino al confine territoriale tra i comuni di Verrayes e Nus tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.

6. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» e «Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica: Fénis;

in sinistra orografica: Nus, Quart, Saint Christophe e Aosta.

In particolare la zona è cosi delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fénis e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Fénis e Saint Marcel tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 650 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Verrayes e Nus e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Aosta e Sarre tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m s.l.m

7. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve ed lntrod;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre e Villeneuve.

In particolare la zona è cosi delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Villeneuve e Arvier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1000 m s.l.m, escludendo la zona situata a nord del confine territoriale tra i comuni di Aosta e Gignod ed Aosta e Roisan.

8. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» comprende parte del territorio collinare del comune di Arvier e più precisamente:

in destra orografica della Dora Baltea: comprende le località «Monbet» e «Bouse» confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora di Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisenche e la località Sorpier confinante a nord con il corso della Dora Baltea, a est con il torrente Dora di Valgrisenche, a sud con il viadotto della superstrada per il Monte Bianco e a ovest con la strada carreggiabile di Montaverin;

in sinistra orografica della Dora Baltea: ad est con il territorio comunale di Villeneuve, a nord con quello di St. Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea;

9. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei comuni di Morgex e di La Salle.

In particolare la zona è così delimitata:

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1300 m s.l.m.

### Art. 4.

*Norme per la viticoltura*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona esposizione purché situati entro i limiti delle quote altimetriche indicate nelle rispettive zone di produzione.

Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve.

La regione autonoma Valle d'Aosta puà consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche dell'uva.

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione prima dell'eventuale appassimento, devono essere le seguenti:

| *Vini* | Resa uva/ha (qIi) — | Titolo alcolometrico vol. nat. minimo — |
|---|---|---|
| «Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau» | 110 | 9.00% |
| «Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay» | 120 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» | 100 | 11.00% |
| «Valle d'Aosta Pinot grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot gris» | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Pinot bianco» o «Vallée d'Aoste Pinot blanc» | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay» | 110 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Mayolet» o «Vallée d'Aoste Mayolet» | 100 | 11.00% |
| «Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste PetiteArvine» | 120 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Merlot» o «Vallée d'Aoste Merlot» | 100 | 10.50% |

| | | |
|---|---|---|
| «Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin» | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Syrah» o «Vallée d'Aoste Syrah» | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Cornalin» o «Vallée d'Aoste Cornalin» | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Nebbiolo» o «Vallée d'Aoste Nebbiolo» | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge» | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Prëmetta» o «Vallée d'Aoste Prëmetta» | 100 | 10.00% |
| «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» | 75 | 11.00% |
| «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovev» | 80 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat» | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie» | 80 | 11.00% |
| «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» | 100 | 10,50% |
| «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» | 90 | 11.00% |
| «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» | 90 | 9.00% |
| «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» bianco o blanc» | 120 | 9.00% |
| «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», rosso o rouge, rosato o rosé, novello o nouveau | 120 | 10.00% |
| «Valle d'Aosta Chambave «Moscato Passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat Flétri | 100 | 10.50% |
| «Valle d'Aosta Nus» Malvoisie Passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie Flétri | 80 | 11.00% |

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Ai limiti massimi di produzione per ettaro sopra elencati, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso una accurata cernita delle uve.

Qualora le produzioni di uva per ettaro superino i limiti massimi di cui sopra, ma non oltre il 20 %, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Oltre detto limite decade la denominazione di origine controllata per tutta la partita.

La regione autonoma Valle d'Aosta, con proprio decreto da emanarsi annualmente nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche e sentite le organizzazioni dei produttori può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.

## Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

1. La vinificazione del vino «Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» può essere effettuata anche in bianco.

2. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Novello» o «Vallée d'Aoste Nouveau» è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni a bacca di colore rosso raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui all'art. 3 e deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 30% delle uve.

3. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Müller Thurgau», «Pinot grigio» o «Pinot gris», «Pinot Bianco» o «Pinot blanc», «Chardonnay», «Petite Arvine», «Blanc de Morgex et de La Salle», accompagnata dalla menzione vendemmia tardiva o vendange tardive è riservata ai vini ottenuti da uve sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

Ferme restando le produzioni ad ettaro previste dall'art, 4 del presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento dei vini vendemmia tardiva o vendange tardive non possono superare la resa di uva in vino del 50 per cento e devono inoltre assicurare un contenuto zuccherino minimo di 200 grammi/litro per la denominazione Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle, di 220 grammi/litro per la denominazione Müller Thurgau e di 250 grammi/litro per tutte le altre denominazioni.

Per i vini Valle d'Aosta Vendemmia Tardiva o Vendange Tardive, non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

4. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie flétri e «Valle d'Aosta Chambave» Moscato passito o «Valle d'Aoste Chambave» Muscat flétri, è riservata ai vini derivanti da uve selezionate e sottoposte ad appassimento dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati e/o a ventilazione forzata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%.

Per la produzione di detti vini non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

Il vino non deve essere immesso al consumo prima del primo dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

5. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste: Donnas, Arnad-Montjovet, Chambave, Nus, Torrette e Enfer d'Arvier accompagnata dalla menzione superiore o supérieur é riservata ai vini provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo complessivo almeno di un grado (alcolico) superiore a quello previsto dal precedente art. 4 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno di un grado (alcolico) superiore a quella prevista dal seguente art. 6, qualora abbiano superato il periodo minimo di invecchiamento previsto dal presente articolo.

6. La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle spumante» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux» può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con vini derivati dal vitigno Prié Blanc e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 8 mesi e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 12 mesi.

La produzione dello spumante «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle spumante» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux» è consentita a condizione che il medesimo sia posto in commercio nei tipi «extra brut», «brut» e «demi-sec».

7. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» devono essere le seguenti:

«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau» 70%;

«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay» 70%;

«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» 70%;

«Valle d'Aosta Pinot grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot gris» 70%;

«Valle d'Aosta Pinot bianco» o «Vallée d'Aoste Pinot blanc» 70%;

«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay» 70%;

«Valle d'Aosta Mayolet» o «Vallée d'Aoste Mayolet» 70%;

«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine» 70%;

«Valle d'Aosta Merlot» o «Vallée d'Aoste Merlot» 70%;

«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin» 70%;

«Valle d'Aosta Syrah» o «Vallée d'Aoste Syrah» 70%;

«Valle d'Aosta Cornalin» o «Vallée d'Aoste Cornalin» 70%;

«Valle d'Aosta Nebbiolo» o «Vallée d'Aoste Nebbiolo» 70%;

«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge» 70%;

«Valle d'Aosta Prëmetta» o «Vallée d'Aoste Prëmetta» 70%;

«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» 70%;

«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o 'Vallée d'Aoste» Arnad-Montjovet 70%;

«Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» 70%;

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat 70%;

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat Flétri 40%;

«Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» 70%;

«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie 70%;

«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie Passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie Flétri 40%;

«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» 70%;

«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» 70%;

«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» 70%;

Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, o il 45% per la sola tipologia passito, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Oltre detti limiti decade la denominazione di origine controllata per tutta la partita.

8. Per avere diritto alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi di affinamento obbligatorio a decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

| Vino | Mesi di affinamento |
|---|---|
| «Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay» | 5 |
| «Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» (vinificazione in rosso) | 5 |
| «Valle d'Aosta Mayolet» o «Vallée d'Aoste Mayolet» | 5 |
| «Valle d'Aosta Merlot» o «Vallée d'Aoste Merlot» | 5 |
| «Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin» | 5 |
| «Valle d'Aosta Syrah» o «Vallée d'Aoste Syrah» | 5 |
| «Valle d'Aosta Cornalin» o «Vallée d'Aoste Cornalin» | 5 |
| «Valle d'Aosta Nebbiolo» o «Vallée d'Aoste Nebbiolo» | 5 |
| «Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge» | 5 |
| «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» | 24 |
| «Valle d'Aosta Donnas» superiore o «Vallée d'Aoste Donnas» supérieur | 30 |
| «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste» Arnad-Montjovet» | 5 |
| «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» superiore o «Vallée d'Aoste» Arnad-Montjovet» supérieur | 12 |
| «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» | 5 |
| «Valle d'Aosta Chambave» superiore o «Vallée d'Aoste Chambave» supérieur | 8 |
| «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» | 5 |
| «Valle d'Aosta Nus» superiore o «Vallée d'Aoste Nus» supérieur | 8 |
| «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» | 5 |
| «Valle d'Aosta Torrette» superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» supérieur | 8 |
| «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» | 5 |
| «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» superiore o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» supérieur | 8 |

Tutte le altre sottodenominazioni della D.O.C. «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» possono essere immesse sul mercato a partire dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

A decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo di affinamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas», deve essere di almeno 24 mesi di cui almeno 10 in botti di legno.

A decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, il periodo di affinamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Donnas» accompagnato dalla menzione superiore o supérieur deve essere di almeno 30 mesi di cui almeno 12 in botti di legno.

9. La produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto è consentita purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare, sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

10. Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento obbligatorio della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia è facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di affinamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma nell'ambito della regione, fatta eccezione per il «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle », che dovrà essere vinificato e eventualmente affinato, prima dell'imbottigliamento, esclusivamente nella zona di produzione prevista all'art. 3, comma 9.

Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*«Valle d'Aosta Müller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Müller Thurgau»*

colore: giallo verdolino, con riflessi verdognoli;

odore: intenso, gradevole, aromatico;

sapore: fruttato, leggermente aromatico, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

*«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»*

colore: rosso rubino vivo;

odore: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» (vinificazione in rosso)*

colore: rosso rubino tendente al granato più o meno intenso; odore: fruttato, persistente;

odore: fruttato, persistente;

sapore: vinoso lievemente tannico, con retrogusto analogo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Pinot grigio» o «Vallée d'Aosta Pinot gris»*
colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;
odore: profumo caratteristico molto intenso;
sapore: gradevole, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

*«Valle d'Aosta Pinot bianco» o «Vallée d'Aoste Pinot blanc»*
colore: giallo paglierino brillante;
odore: profumo caratteristico, elegante;
sapore: gradevole, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

*«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»*
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: sapido, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

*«Valle d'Aosta Mayolet» o «Vallée d'Aoste Mayolet»*
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fine e delicato;
sapore: morbido con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18g/l.

*«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»*
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: fine, fruttato, elegante;
sapore: armonico, vivo, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

*«Valle d'Aosta Merlot» o «Vallée d'Aoste Merlot»*
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»*
colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;
odore: caratteristico di spezie;
sapore: austero con fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Syrah» o «Vallée d'Aoste Syrah»*
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico di spezie;
sapore: armonico, con sensazioni speziate;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Cornalin» o «Vallée d'Aoste Cornalin»*
colore: rosso rubino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico, leggermente tannico e mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Nebbiolo» o «Vallée d'Aoste Nebbiolo»*
colore: rosso rubino con riflessi granati;
odore: fine, caratteristico;
sapore: leggermente mandorlato, di buon corpo, con finale tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge»*
colore: rosso rubino;
odore: di rosa selvatica, caratteristico;
sapore: vellutato, mediamente corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Prëmetta» o «Vallée d'Aoste Prëmetta"*
colore: cerasuolo con riflessi rosati;
odore: fine, intenso, caratteristico;
sapore: leggermente tannico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

*«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»*
colore: rosso rubino con riflessi granati;
odore: fine, caratteristico, speziato;
sapore: vellutato, armonico con fondo gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l.

*«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»*
colore: rosso rubino con riflessi granata;
odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
sapore: armonico, con fondo amarognolo morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave»*
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, con l'affinamento tendente al profumo di viola;
sapore: sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

*«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat*

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: fine, delicato, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

*«Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus»*

colore: rosso intenso con riflessi granata;

odore: vinoso, intenso, persistente;

sapore: vellutato, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie*

colore: giallo dorato con riflessi ambrati;

odore: caratteristico, molto intenso;

sapore: gradevole, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 19 g/l.

*«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»*

colore: rosso rubino;

odore: profumo di rosa selvatica, con l'affinamento tendente a mandorlarsi;

sapore: vellutato, di giusto corpo, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»*

colore: rosso granata piuttosto intenso;

odore: delicato con bouquet caratteristico;

sapore: vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Selle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»*

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;

sapore: acidulo, talvolta leggermente frizzante, molto delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

*Valle d'Aosta» bianco o «Vallée d'Aoste blanc»*

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdini o dorati;

odore: fresco, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 % vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

*«Valle d'Aosta» rosso e rosato o «Vallée d'Aoste» rouge et rosé*

colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di vinificazione;

odore: vinoso, fresco, caratteristico;

sapore: gradevole, talvolta vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l

*«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» (vinificazione in bianco)*

colore: paglierino intenso o leggermente rosato;

odore: fruttato, persistente;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

*«Valle d'Aosta Novello o «Vallée d'Aoste Nouveau»*

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

odore: fruttato, persistente;

sapore: armonico, fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

*«Valle d'Aosta Chambave» Moscato passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat flétri*

colore: giallo oro tendente all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 % vol. di cui almeno il 13 % vol. svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

*«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie flétri*

colore: giallo ramato intenso;

odore: gradevole, intenso;

sapore: dolce, caldo, con retrogusto di confettura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 % vol, di cui almeno il 14 % vol. svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

*«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle spumante» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle mousseux»*

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino scarico;

odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo svolto: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

*«Valle d'Aosta» Müller Thurgau, Pinot Grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Petite Arvine, Blanc de Morgex et de La Salle vendemmia tardiva o «Vallée d'Aoste» Müller Thurgau, Pinot Grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Petite Arvine, Blanc de Morgex et de La Salle Vendange tardive*

colore: giallo dorato;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

titolo alcolometrico volumico naturale:

12% per la denominazione Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle;

13% per la denominazione Vallée d'Aoste Müller Thurgau;

15% per le altre denominazioni.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare un lieve sentore di legno.

Art. 7.

*(Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento)*

I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat e «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione «passito» o «flétri».

In sede di designazione dei vini «Valle d'Aosta» o «Valiée d'Aoste» accompagnati da una menzione, le stesse devono figurare in etichetta alla stessa altezza del nome geografico «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» oppure al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura ed il nome geografico principale.

In ogni caso le predette menzioni geografiche, le indicazioni di vitigno, di colore e di scelta di vinificazione devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

Nella designazione e presentazione della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» vendemmia tardiva o «Vallée d'Aoste» vendange tardive deve essere indicata anche la denominazione di origine da cui discendono.

Nell'etichettatura dei vini Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste l'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare.

È consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste è ammessa la menzione «vigna» o «vigne» o «clos» purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Alla denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra fine, scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore» o «viticulteur» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.

Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o francese, in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la regione autonoma Valle d'Aosta (legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4).

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona, renana o similari oppure corrispondenti ad antico uso o tradizione.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare é punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

**02A10660**

DECRETO 12 agosto 2002.

**Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia, di cui al decreto 10 settembre 2001.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 10 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 settembre 2001 n. 225, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in provincia di Foggia;

Vista la nota 16 maggio 2002 con la quale la regione Puglia in attuazione della delibera di giunta n. 1884 del'11 dicembre 2001, chiede di estendere gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, alle aree dei comuni di Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Cerignola, Pietramontecorvino, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis Stornara, Stornarella e Trinitapoli, escluse dalla delimitazione già disposta con il richiamato decreto del 10 settembre 2001;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità del 2001 in provincia di Foggia, di cui al decreto 10 settembre 2001 richiamato nelle premesse, è estesa alle aree dei comuni di Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore,

Cerignola, Pietramontecorvino, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis Stornara, Stornarella e Trinitapoli, escluse in precedenza, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992 n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

*Il Ministro:* ALEMANNO

**02A10661**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 maggio 2002.

**Erogazione dei contributi previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per l'acquisto e sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 3, di lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999;

Vista la direttiva n. 21/141/1214 dell'8 febbraio 2002 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2002, registro n. 1, foglio 119, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2002, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, all'impegno e al pagamento sul capitolo n. 8151 (ex 7056) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 32.020.327,74 (pari a lire 62 miliardi) a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato, nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 016/TPL/2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse è autorizzata, a carico del capitolo n. 8151 (ex 7056) iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» dello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 2002 e fino al 2016, la spesa complessiva di € 32.020.327,74 ripartita in clausole e articoli, come segue:

| Clausola | Importo | Imputazione CAP. | Imputazione ART. | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1.063.395,08 | 8151 | 1 | Abruzzo |
| 002 | 923.786,46 | » | » | Basilicata |
| 003 | 1.104.701,31 | » | » | Calabria |
| 004 | 3.575.389,80 | » | » | Campania |
| 005 | 2.197.234,89 | » | » | Emilia-Romagna |
| 006 | 4.437.056,82 | » | » | Lazio |
| 007 | 1.604.538,62 | » | » | Liguria |
| 008 | 4.816.817,90 | » | » | Lombardia |
| 009 | 1.121.992,28 | » | » | Marche |
| 010 | 535.059,68 | » | » | Molise |
| 011 | 2.744.142,08 | » | » | Piemonte |
| 012 | 2.118.464,88 | » | » | Puglia |
| 013 | 2.457.560,15 | » | » | Toscana |
| 014 | 734.226,12 | » | » | Umbria |
| 015 | 2.585.961,67 | » | » | Veneto |
| Totale | 32.020.327,74 | | | |

Art. 2.

Per le medesime finalità, si autorizza il pagamento della somma di € 32.020.327,74, per l'anno finanziario 2002, sul capitolo 8151 (ex 7056) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministralva «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

| Regioni a statuto ord. | Quote competenza 2002 | C/C n. |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1.063.395,08 | 31195 |
| Basilicata | 923.786,46 | 31649 |
| Calabria | 1.104.701,31 | 31789 |
| Campania | 3.575.389,80 | 31409 |
| Emilia-Romagna | 2.197.234,89 | 30864 |
| Lazio | 4.437.056,82 | 31183 |
| Liguria | 1.604.538,62 | 32211 |
| Lombardia | 4.816.817,90 | 30268 |
| Marche | 1.121.992,28 | 31118 |
| Molise | 535.059,68 | 31207 |
| Piemonte | 2.744.142,08 | 31930 |
| Puglia | 2.118.464,88 | 31601 |
| Toscana | 2.457.560,15 | 30938 |
| Umbria | 734.226,12 | 31068 |
| Veneto | 2.585.961,67 | 30522 |
| Totale | 32.020.327,74 | |

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio, unitamente alla modulistica informatica per gli impegni e i pagamenti, per gli adempimenti di competenza e, successivamente, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

*Il capo del Dipartimento:* FUMERO

**02A10645**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Castelli Romani - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 maggio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Domus Castelli Romani - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Domus Castelli Romani - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 29 maggio 1962 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Mauro di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 20 giugno 1962, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 4544 del codice civile e della legge n. 59/1992 e il dott. Giuseppe Aquino con studio in Nettuno (Roma), piazza Mazzini n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A10650**

DECRETO 12 agosto 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ovoges» a r.l., in Renazzo di Cento.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale il dott. Stefano Rizzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Ovoges a r.l., con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 28 febbraio 2002, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. William Bizzi, nato a Sorbolo (Parma) il 28 febbraio 1956, domiciliato in Parma, via XXII Luglio n. 29, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Stefano Rizzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A10770**

---

DECRETO 12 agosto 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Tessilmarket», in Ferrara.**

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale il dott. Stefano Rizzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Tessilmarket, con sede in Ferrara, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 28 febbraio 2002, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. William Bizzi, nato a Sorbolo (Parma) il 28 febbraio 1956, domiciliato in Parma, via XXII Luglio n. 29, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Stefano Rizzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A10771**

---

DECRETO 12 agosto 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.M.I. - Montaggi Impianti s.c. a r.l.», in Busseto.**

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale il dott. Stefano Rizzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.M.I. - Montaggi Impianti s.c. a r.l.», con sede in Busseto (Ferrara), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 28 febbraio 2002, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. William Bizzi, nato a Sorbolo (Parma) il 28 febbraio 1956, domiciliato in Parma, via XXII

Luglio n. 29, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Stefano Rizzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A10772**

---

DECRETO 12 agosto 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Agrizootecnica», in Castellana Grotte.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1994 con il quale il dott. Domenico Gallo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Agrizootecnica, con sede in Castellana Grotte, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota ministeriale in data 4 ottobre 1999, con la quale il nominato commissario è stato revocato dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Amendolito, nato a Bari il 5 luglio 1966 ed ivi domiciliato in viale Lenin n. 23, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Domenico Gallo, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A10773**

---

DECRETO 12 agosto 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Bosco Pineto Uno», in Bari.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1988 con il quale il sig. Natale Di Pierro è stato nominato commissario liquidatore della società Bosco Pineto Uno, con sede in Bari, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota ministeriale in data 4 ottobre 1999, con la quale il nominato commissario è stato revocato dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Amendolito, nato a Bari il 5 luglio 1966 ed ivi domiciliato in viale Lenin n. 23, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del sig. Natale Di Pierro, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A10774**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 agosto 2002.

**Attuazione dell'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 - Approvazione progetto «esecutivo» dei lavori: «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari». Affidamento attuazione dell'intervento al Consorzio di bonifica del Cixerri.** (Ordinanza n. 308).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Atteso che nell'ambito del mandato conferitogli il commissario governativo potrà avvalersi, delle strutture e dei beni strumentali delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, n. 2409;

Vista l'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 con la quale in modifica al programma commissariale, nono stralcio, definito con ordinanza n. 255/01 è stato previsto l'intervento relativo al «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari»;

Atteso che con la predetta ordinanza il Consorzio di bonifica del Cixerri è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che l'intervento predetto, inserito nel programma commissariale di interventi è finanziato con i fondi a disposizione del commissario governativo nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica» per l'importo di € 7.588.000,00;

Atteso che tale suddetto importo sarà messo a disposizione per la realizzazione dell'intervento predetto in una contabilità speciale di tesoreria;

Atteso che con nota commissariale prot. n. 836 /E.I. in data 6 agosto 2002, è stato chiesto al Ministero dell'economia e finanze di autorizzare l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari»;

Atteso che titolare della suddetta contabilità in corso di apertura sarà, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* del Consorzio predetto;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che il Consorzio di bonifica del Cixerri ha trasmesso per l'approvazione, con nota prot. n. 2936 del 30 luglio 2002, il progetto «esecutivo» dell'intervento «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» per un importo complessivo di € 7.588.000,00 così articolato:

A) *Lavori*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | lavori | € | 4.882.825,20 |
| 2 | oneri per la sicurezza dei lavoratori | € | 112.265,73 |
| | SOMMANO... | € | 4.995.090,93 |

B) *Somme a disposizione*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | espropriazioni | € | 142.025,57 |
| 2 | oneri per attraversamenti, allacci etc. (a stima) | € | 150.000,00 |
| 3 | imprevisti (5% di A+B1) | € | 256.855,83 |
| 4 | condotta collegamento Campo Pisano 1° comp. | € | 578.448,38 |
| 5 | spese generali | € | 501.300,94 |
| 6 | I.V.A. (20% di A+B5) | € | 1.099.278,35 |
| | SOMMANO COMPLESSIVAMENTE... | € | 7.588.000,00 |

Atteso che il progetto è stato recepito dalla deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica del Cixerri in data 25 luglio 2002;

Atteso che il Consorzio di bonifica del Cixerri ha individuato il responsabile unico del procedimento di cui alla legge n. 104/1999;

Atteso che i lavori di «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» sono, dalla predetta ordinanza n. 307/02 dichiarati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge;

Atteso che la citata ordinanza n. 307/02 prevede all'art. 6 che all'approvazione del progetto in parola provveda con propria ordinanza il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna sulla base del parere del responsabile del procedimento, così come individuato dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la relazione istruttoria ed il richiesto parere favorevole di validazione del progetto sottoscritti dal responsabile del procedimento individuato dal Consorzio di bonifica del Cixerri nella persona dell'ing. Sebastiano Vacca;

Atteso che in sede di approvazione del progetto di «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» sono da fissarsi i termini per l'inizio e per il compimento dei lavori e delle espropriazioni, di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002;

Ordina:

Art. 1.

*Quadro economico del progetto*

1. Sulla base del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento del progetto esecutivo dei lavori di «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» di cui alla premessa, è approvato il progetto dei lavori stessi presentato dal Consorzio di bonifica del Cixerri con nota prot. n. 2936 del 30 luglio 2002, per un importo complessivo di € 7.588.000,00 così articolato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A) *Lavori* | | | |
| 1 | lavori | € | 4.882.825,20 |
| 2 | oneri per la sicurezza dei lavoratori | € | 112.265,73 |
| | SOMMANO... | € | 4.995.090,93 |
| B) *Somme a disposizione* | | | |
| 1 | espropriazioni | € | 142.025,57 |
| 2 | oneri per attraversamenti, allacci etc. (a stima) | € | 150.000,00 |
| 3 | imprevisti (5% di A+B1) | € | 256.855,83 |
| 4 | condotta collegamento Campo Pisano 1° comp. | € | 578.448,38 |
| 5 | spese generali | € | 501.300,94 |
| 6 | I.V.A. (20% di A+B5) | € | 1.099.278,35 |
| | SOMMANO COMPLESSIVAMENTE... | € | 7.588.000,00 |

Art. 2.

*Affidamento all'ente attuatore e finanziamento*

1. Il Consorzio di bonifica del Cixerri è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» secondo il progetto «esecutivo» di cui all'art. 1.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente *pro-tempore* del Consorzio di bonifica del Cixerri, è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate dall'ordinanza commissariale n. 307/02 e dalla presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria in corso di apertura presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a € 7.588.000,00 nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A) *Lavori* | | | |
| 1 | lavori | € | 4.882.825,20 |
| 2 | oneri per la sicurezza dei lavoratori | € | 112.265,73 |
| | SOMMANO... | € | 4.995.090,93 |
| B) *Somme a disposizione* | | | |
| 1 | espropriazioni | € | 142.025,57 |
| 2 | oneri per attraversamenti, allacci etc. (a stima) | € | 150.000,00 |
| 3 | imprevisti (5% di A+B1) | € | 256.855,83 |
| 4 | condotta collegamento Campo Pisano 1° comp. | € | 578.448,38 |
| 5 | spese generali | € | 501.300,94 |
| 6 | I.V.A. (20% di A+B5) | € | 1.099.278,35 |
| | SOMMANO COMPLESSIVAMENTE... | € | 7.588.000,00 |

4. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione della Sardegna - Emergenza idrica» la somma di € 7.588.000,00.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanzia-

rio, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

6. Le prestazioni svolte dal Consorzio di bonifica del Cixerri in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le eventuali indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della regione 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

7. Resta a carico del Consorzio di bonifica del Cixerri ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata al Consorzio di bonifica del Cixerri stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

8. Resta ugualmente a carico del Consorzio di bonifica del Cixerri ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del Consorzio di bonifica del Cixerri che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

10. L'importo netto di € 7.588.000,00, verrà messa a disposizione del Consorzio di bonifica del Cixerri sulla contabilità speciale di tesoreria in corso di apertura presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

25% con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

30% con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura del 20% dell'importo previsto;

30% con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura del 50% delle spese previste;

15% con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura dell'80% dell'importo previsto.

11. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal responsabile del procedimento e dal presidente del Consorzio di bonifica del Cixerri, corredate da idonea documentazione.

12. Le somme a disposizione del Consorzio di bonifica del Cixerri sulla predetta contabilità speciale in corso di apertura, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente del Consorzio di bonifica del Cixerri, in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

13. Il Consorzio di bonifica del Cixerri, con atti a firma del suo presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

*Prescrizioni attuative dell'affidamento*

1. Il Consorzio di bonifica del Cixerri realizzerà l'intervento ricorrendo alla procedura di somma urgenza per garantire la realizzazione dello stesso entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data del 15 luglio 2002, data di emissione dell'ordinanza n. 307.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data sopra indicata del 15 luglio 2002:

lavori: inizio entro trentacinque giorni;

espropriazioni: inizio entro trentacinque giorni;

lavori: compimento entro novanta giorni;

espropriazioni: compimento entro novanta giorni.

3. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza sono emessi su richiesta del «Consorzio» dal servizio regionale delle espropriazioni della presidenza della regione autonoma della Sardegna ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, commi 3 e 4 e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art 24.

4. Tutti gli atti in essere per l'esecuzione del presente affidamento al Consorzio di bonifica del Cixerri saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del Consorzio stesso.

5. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al Consorzio di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento assicurando il pieno rispetto dei termini sopra indicati.

6. Il Consorzio è tenuto a presentare con cadenza quindicinale una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.

7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio. L'utilizzo delle opere realizzate ai sensi della presente ordinanza resta prioritariamente riservato agli usi imposti da condizioni di emergenza idrica, in conformità alle prescrizioni di cui alle vigenti normative in materia di uso delle risorse idriche.

8. È fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è il Consorzio affidatario, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

9. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con Consorzio e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

*Collaudo dei lavori*

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dal Consorzio su designazione del commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario al Consorzio che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio di bonifica del Cixerri ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

*Rapporti*

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio di bonifica del Cixerri agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il Consorzio di bonifica del Cixerri è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio di bonifica del Cixerri incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove il Consorzio di bonifica del Cixerri, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio di bonifica del Cixerri le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio di boni-

fica del Cixerri medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio di bonifica del Cixerri che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il Consorzio di bonifica del Cixerri si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio di bonifica del Cixerri di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

*Controversie*

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e il Consorzio di bonifica del Cixerri, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio di bonifica del Cixerri, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il Consorzio di bonifica del Cixerri non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 agosto 2002

*Il commissario governativo:* PILI

**02A10758**

ORDINANZA 12 agosto 2002.

**Attuazione dell'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 - Approvazione progetto «eduzione acque delle miniere di Monteponi e Campo Pisano» per il loro trasferimento dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e l'area di Cagliari. Affidamento attuazione dell'intervento alla società IGEA S.p.a., con sede legale in Iglesias, località Monte Agruxiau.** (Ordinanza n. 309).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Atteso che nell'ambito del mandato conferitogli il commissario governativo potrà avvalersi, delle strutture e dei beni strumentali delle amministrazioni degli enti e dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, n. 2409;

Vista l'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 con la quale in modifica al programma commissariale, nono stralcio, definito con ordinanza n. 255/01 è stato previsto l'intervento relativo al «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari»;

Atteso che con la predetta ordinanza la società IGEA S.p.a. è stata individuata, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che l'intervento predetto, inserito nel programma commissariale di interventi è finanziato con i fondi a disposizione del commissario governativo nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica» per l'importo di € 1.667.120,50;

Atteso che la società IGEA S.p.a., con nota n. 798 dell'1° agosto 2002, ha trasmesso per l'approvazione il progetto «esecutivo» dell'intervento «Eduzione acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano» finalizzata al loro trasferimento

dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari, per un importo complessivo di € 1.667.120,50 così articolato:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

| | | |
|---|---|---|
| per forniture opere idrauliche | € | 906.973,46 |
| per lavori in galleria, pozzo e montaggi | € | 247.966,08 |
| per lavori edili esterni | € | 45.811,48 |
| per acquisto cavi e apparecchiature elettriche | € | 84.000,00 |
| per lavori elettrici | € | 47.150,00 |
| TOTALE lavori e forniture | € | 1.331.901,02 |
| IVA su materiali | € | 207.356,99 |
| per spese generali (8%) | € | 106.552,08 |
| IVA per spese generali | € | 21.310,42 |
| TOTALE GENERALE | € | 1.667.120,50 |

Atteso che l'ordinanza commissariale n. 307 del 15 luglio 2002 sopra citata prevede che la società IGEA S.p.a., individuata quale soggetto attuatore dell'intervento «Eduzione acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano», stante la somma urgenza, dovrà procedere alla realizzazione delle opere, consistenti nella realizzazione di una stazione di pompaggio e relativa condotta idrica tra Monteponi e Campo Pisano, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della ordinanza predetta, anche in economia diretta in deroga agli importi indicati nell'art. 24 della legge n. 109/1994 e delle relative disposizioni del suo regolamento di attuazione e a tale scopo comunichi, in primo luogo, il progetto delle opere da realizzare al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, affinché lo stesso possa provvedere al suo esame ed approvazione sulla base del parere formulato, in merito, dal responsabile del procedimento, così come individuato dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che con provvedimento n. 810/02 in data 1° agosto 2002, il presidente della società IGEA S.p.a. ha nominato, in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza commissariale sopra citata, il responsabile del procedimento del progetto sopra citato, ai sensi della legge n. 109/1994 e sue modifiche ed integrazioni nella persona dell'ing. Antonio Fanari;

Visto il parere favorevole espresso dal predetto responsabile ing. Antonio Fanari ai fini dell'approvazione, da parte del commissario governativo per l'emergenza idrica, del progetto, firmato dall'ing. Giampaolo Abis, presentato dalla società IGEA S.p.a.;

Atteso pertanto che, sulla base di tale parere, può procedersi all'approvazione del progetto stesso ai fini della sua immediata realizzazione da parte dell'IGEA S.p.a., cui saranno riconosciute le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento;

Atteso che i lavori di «Trasferimento acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari», comprese le opere per l'eduzione delle acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano, sono dalla predetta ordinanza n. 307/02 dichiarati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge;

Ordina:

Art. 1.

*Approvazione del progetto*

1. Sulla base del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento del progetto dei lavori di eduzione delle acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano, finalizzata al «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» di cui in premessa, è approvato il progetto dei lavori stessi presentato con nota del Presidente del 1° agosto 2002, n. 798, dalla società IGEA S.p.a., con sede in Iglesias, località Monte Agruxiau, per un importo complessivo di € 1.667.120,50, così articolato:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

| | | |
|---|---|---|
| per forniture opere idrauliche | € | 906.973,46 |
| per lavori in galleria, pozzo e montaggi | € | 247.966,08 |
| per lavori edili esterni | € | 45.811,48 |
| per acquisto cavi e apparecchiature elettriche | € | 84.000,00 |
| per lavori elettrici | € | 47.150,00 |
| TOTALE lavori e forniture | € | 1.331.901,02 |
| IVA su materiali | € | 207.356,99 |
| per spese generali (8%) | € | 106.552,08 |
| IVA per spese generali | € | 21.310,42 |
| TOTALE GENERALE | € | 1.667.120,50 |

Art. 2.

*Affidamento all'ente attuatore e finanziamento*

1. La società IGEA S.p.a., con sede in Iglesias, località Monte Agruxiau, è incaricata, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 307 del 15 luglio 2002, di attuare l'intervento di eduzione delle acque dalle miniere di Monteponi e Campo Pisano, finalizzata al «Trasferimento di acque dal bacino minerario dell'Iglesiente verso l'area del Sulcis e di Cagliari» secondo il progetto «esecutivo» di cui all'art. 1.

2. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, è impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la tesore-

ria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione della Sardegna - emergenza idrica» la somma di € 1.667.120,50.

3. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

4. Le prestazioni svolte dalla società IGEA S.p.a., in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, i collaudi, tutte le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della regione 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

5. Resta a carico della società IGEA S.p.a. ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata alla società stessa a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

6. Resta ugualmente a carico della società IGEA S.p.a. ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d),* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico della società IGEA S.p.a. che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

8. L'importo di € 1.667.120,50, verrà messo a disposizione della società IGEA S.p.a. a valere sulla contabilità speciale di tesoreria n. 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale.

I versamenti, alle condizioni sopra indicate, saranno effettuati con accreditamento su conto corrente bancario, attivato presso istituto incaricato del servizio di tesoreria della regione autonoma della Sardegna ed alle condizioni alla stessa riservate, intestato «commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna», finalizzato all'esecuzione dei lavori di cui alla presente ordinanza e sul quale i pagamenti potranno essere disposti, esclusivamente per l'attuazione del progetto approvato con la presente ordinanza medesima, dal legale rappresentante della società IGEA S.p.a., incaricata della relativa realizzazione.

Su detto conto corrente i pagamenti potranno essere effettuati con assegni esclusivamente intestati ai creditori, ivi compresa le stessa società IGEA S.p.a., per la parte di spese generali maturate in proporzione all'ammontare delle quote dello stato di avanzamento dei lavori.

La società IGEA S.p.a. è tenuta a rendere il conto dei fondi messi a disposizione ad ogni pagamento effettuato, comunicando al commissario, entro sette giorni dal pagamento stesso, la relativa documentazione.

Il saldo disponibile e gli interessi attivi maturati su detto conto corrente alla data di chiusura finale del conto, eseguite le opere, saranno riversati nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata a presidente della regione - commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

Gli importi necessari all'attuazione dell'intervento saranno messi a disposizione della società IGEA S.p.a. nel predetto conto corrente bancario nel seguente modo:

25% con atto di determinazione sub-commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

30% con atto di determinazione sub-commissariale per spese sostenute nella misura del 20% dell'importo previsto;

30% con atto di determinazione sub-commissariale per spese sostenute nella misura del 50% delle spese previste;

15% con atto di determinazione sub-commissariale per spese sostenute nella misura dell'80% dell'importo previsto.

9. Gli importi delle spese sostenute e la loro coerenza con l'attuazione del progetto saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal responsabile del procedimento del progetto di che trattasi e corredate da idonea documentazione.

L'accreditamento, sulla base di tale certificazione, sarà conseguentemente richiesto all'ufficio del commissario dal legale rappresentante della società IGEA S.p.a.

### Art. 3.

*Prescrizioni attuative dell'affidamento*

1. La società IGEA S.p.a. realizzerà l'intervento ricorrendo alla procedura di somma urgenza per garantire la realizzazione dello stesso entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data del 15 luglio 2002, data di emissione dell'ordinanza n. 307.

2. In relazione alle finalità emergenziali e di estrema urgenza dell'intervento è fatto obbligo alla società IGEA S.p.a. di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento assicurando il rispetto del termine, per la sua conclusione, fissato nell'ordinanza n. 307 del 15 luglio 2002.

3. La società IGEA S.p.a. è tenuta a presentare con cadenza quindicinale una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.

4. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico della società IGEA S.p.a.

5. L'utilizzo delle opere realizzate ai sensi della presente ordinanza resta prioritariamente riservato agli usi imposti da condizioni di emergenza idrica, in conformità alle prescrizioni di cui alle vigenti normative in materia di uso delle risorse idriche.

6. È fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è la società IGEA S.p.a., la quale, pertanto, è da considerare unica responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da essa poste in essere per la realizzazione delle opere medesime.

7. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con la società IGEA S.p.a. e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

*Collaudo dei lavori*

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dalla società IGEA S.p.a. su designazione del commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico della società IGEA S.p.a.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario alla società IGEA S.p.a. che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro quindici giorni, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e la società IGEA S.p.a. è tenuta a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la società IGEA S.p.a. ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

*Rapporti*

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, la società IGEA S.p.a. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad essa ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. La società IGEA S.p.a. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui la società IGEA S.p.a. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove la società IGEA S.p.a., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contradditorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite alla società IGEA S.p.a. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento la società stessa sia legittimamente tenuta, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti della società IGEA S.p.a. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza la società IGEA S.p.a. si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi, esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione della società IGEA S.p.a. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti, il commissario provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

*Controversie*

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e la società IGEA S.p.a., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo la società IGEA S.p.a., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. La società IGEA S.p.a. non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 agosto 2002

*Il commissario governativo:* PILI

**02A10759**

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 1° agosto 2002.

**Aggiornamento per l'anno 2003 dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per l'esazione per l'anno 2003 degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico.** (Deliberazione n. 152/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1° agosto 2002,

Premesso che:

con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica riportato nell'allegato *A* alla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);

il titolo 2, sezione 1, del testo integrato disciplina i corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i clienti finali; e che, in particolare ai fini della determinazione dei corrispettivi per detto servizio, l'art. 12, comma 12.1, del testo integrato prevede che l'Autorità aggiorni, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti tariffarie $\rho_1$ e $\rho_3$ applicando:

*a)* il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

*b)* il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;

*c)* il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

*d)* il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

*e)* limitatamente agli elementi $\rho_1$(disMT), $\rho_1$(disBT), p3(disMT), $\rho_3$(disBT), il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti 4 recuperi di qualità del servizio;

il titolo 2, sezione 2, del testo integrato disciplina i corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per le imprese distributrici e per i produttori di energia elettrica; e che, in particolare ai fini della determinazione dei corrispettivi per detto servizio, l'art. 18, comma 18.1, del testo integrato prevede che l'Autorità aggiorni, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, la componente CTR di cui all'art. 14, comma 14.1, lettera *a)*, del testo integrato, la componente del corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i produttori di cui all'art. 16, comma 16.1, del testo integrato e la componente del corrispettivo destinato alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) di cui all'art. 17, comma 17.1, lettera *b)*, del testo integrato, applicando i parametri di cui al precedente alinea, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

il titolo 3, sezione 2, del testo integrato disciplina i corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato titolari di contratti per l'utenza domestica in bassa tensione; e che, in particolare ai fini della determinazione dei corrispettivi per detto servizio, l'art. 24, comma 24.1, del testo integrato prevede che l'Autorità aggiorni, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti, $\sigma_1$ $\sigma_2$ e $\sigma_3$ applicando i parametri di cui al secondo alinea delle premesse, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nonché, limitatamente agli elementi $\sigma_3$ (disMT) e alla componente $\sigma_2$, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

gli articoli 12, comma 12.2, 18, comma 18.2 e 24, comma 24.2, del testo integrato dispongono che, per il periodo di regolazione 2000-2003, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti per il servizio di trasporto sia pari al 4%;

l'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determini con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale;

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in data 25 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999 (di seguito: decreto 25 giugno 1999) ha determinato l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto 25 giugno 1999;

il decreto 24 aprile 2001;

il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2001 recante approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: la disciplina del mercato elettrico);

Visti:

la deliberazione n. 202/99;

la delibera dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 156/01;

il testo integrato;

la delibera n. 309/01;

il documento per la consultazione 4 aprile 2002;

Considerato che:

con lettera in data 21 agosto 2001 (prot. AD/P/20010224, prot. Autorità n. 16980 del 28 agosto 2001), il Gestore della rete ha inviato al Ministero delle attività produttive, all'Autorità, ai titolari di parti della rete di trasmissione nazionale, alle imprese distributrici di energia elettrica e ad alcune associazioni rappresentative di interessi di operatori ed utenti del settore dell'energia elettrica una proposta avente ad oggetto, sul presupposto di esigenze di servizio della rete di trasmissione nazionale ed al fine del miglioramento della gestione operativa della stessa, una variazione dell'ambito della rete medesima attraverso l'inclusione di infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica in alta ed altissima tensione non facenti parte di reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: reti senza obbligo di connessione di terzi), nonché di alcune tratte di reti di distribuzione;

con nota in data 28 novembre 2001 (prot. Autorità PR/M01/3114), l'Autorità ha richiesto al Ministro delle attività produttive chiarimenti in ordine alle modalità attraverso le quali la variazione d'ambito proposta dal Gestore della rete potesse perfezionarsi;

con nota in data 5 febbraio 2002 (prot. 202211, prot. Autorità n. 2838 del 12 febbraio 2002), il Ministro delle attività produttive ha espresso un avviso favorevole in ordine alla proposta di variazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale formulata dal Gestore della rete evidenziando altresì, quanto alla decorrenza degli effetti di detta variazione, l'opportunità di adottare una soluzione coerente con la disciplina delle modalità di adeguamento delle componenti tariffarie e di differire comunque l'inclusione delle reti di distribuzione alla data in cui l'intero sistema tariffario sarà rivisto, vale a dire dal prossimo periodo regolatorio;

peraltro, il Ministro delle attività produttive, nella nota di cui al precedente alinea, ha altresì espresso l'intendimento di meglio disciplinare, per il futuro, attraverso una nuova procedura che preveda un esplicito assenso dello stesso Ministro e dell'Autorità, gli eventuali aggiornamenti della rete di trasmissione che si sostanzino nell'inclusione di infrastrutture esistenti;

con lettera in data 30 maggio 2002 (prot. Autorità n. PB/M02/2059/mr-mc) l'Autorità ha richiesto al Gestore della rete i dati aggiornati relativi alla proposta di variazione d'ambito della rete di trasmissione nazionale;

con lettera in data 4 luglio 2002 (prot. AD/P2002000182, prot. Autorità n. 14055 del 5 luglio 2002), il Gestore della rete ha fornito i dati aggiornati di cui al precedente alinea;

al fine di garantire la coerenza delle sopra indicate determinazioni in ordine alla variazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale con la disciplina delle modalità di adeguamento delle componenti tariffarie di cui al testo integrato, dette variazioni debbono avere effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2003 e conseguente rilevanza ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto dovuti a partire dal medesimo anno;

con nota in data 20 luglio 2002 (prot. Autorità n. RNC/ac/11), l'Autorità ha manifestato al Ministro delle attività produttive l'esigenza che lo stesso adotti un provvedimento che dia formalmente corso alla variazione di ambito della rete di trasmissione nazionale proposta dal Gestore della rete, nonché l'opportunità di adeguare comunque, nelle more di tale atto, le componenti tariffarie del servizio di trasporto a valere sull'anno 2003 a copertura dei costi riconosciuti di tali reti secondo i dati aggiornati comunicati dal Gestore della rete di cui al precedente alinea;

Considerato che:

con delibera 21 dicembre 2001, n. 309/01 (di seguito: delibera n. 309/01), l'Autorità ha autorizzato l'adesione del Gestore della rete all'accordo «ETSO - Cross Border Trade - Clearing and settlement agreement» (di seguito: l'accordo) riconoscendo, altresì, la copertura degli oneri che l'accordo pone a carico del Gestore della rete attraverso l'adeguamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica;

con lettera in data 27 marzo 2002 (prot. AD/P2002000080, prot. Autorità n. 6836 del 29 marzo 2002) il Gestore della rete ha comunicato di aver formalizzato l'adesione all'accordo conformemente a quanto disposto dalla delibera n. 309/01;

con lettera in data 10 giugno 2002 (prot. Autorità PB/M02/2142/mr) l'Autorità ha richiesto al Gestore della rete, a conferma della stima degli oneri sulla base della quale era stata autorizzata l'adesione all'accordo

con delibera n. 309/01, informazioni circa l'ammontare previsto dell'onere che l'accordo pone a carico del Gestore della rete per l'anno 2002 al fine del reperimento delle risorse per la copertura del medesimo a mezzo dei corrispettivi del servizio di trasporto per l'anno 2003;

con lettera in data 27 giugno 2002 (prot. AD/P2002000 139, prot. Autorità n. 13778 del 1° luglio 2002) il Gestore della rete ha indicato un'ammontare previsionale dell'onere di cui al precedente alinea per l'anno 2002 pari a 15,5 milioni di euro;

Considerato che:

l'art. 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99) prevede che le imprese distributrici hanno diritto a un riconoscimento di costi nel caso di recuperi di continuità del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalità in un conto istituito presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;

l'art. 9 della deliberazione n. 202/99 prevede che a partire dall'anno 2001 le imprese distributrici che operano in ambiti territoriali a cui siano stati assegnati i livelli tendenziali di continuità possano presentare istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento dei livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento;

per l'anno 2003 è previsto un consistente incremento rispetto all'anno 2002 dei costi riconosciuti per recuperi di continuità del servizio positivi;

Considerato che:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001, supplemento ordinario n. 125 (di seguito: decreto 24 aprile 2001) determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;

l'art. 9, comma 9.1, del decreto 24 aprile 2001 prevede che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al precedente alinea, con le modalità di cui all'art. 8 del medesimo decreto, possano trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorità;

con delibera 11 luglio 2001, n. 156/01, l'Autorità ha avviato un procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto 24 aprile 2001; e che in data 4 aprile 2002 l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione recante «Proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali» ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai decreti 24 aprile 2001 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);

Considerato che:

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT è stato fissato, per il periodo giugno 2001-maggio 2002 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 2,5%;

al fine di garantire la copertura dei costi riconosciuti delle reti oggetto della sopra richiamata proposta di variazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale, si deve procedere ad aggiornare le componenti tariffarie dei corrispettivi per il servizio di trasporto a valere sull'anno 2003, mediante l'adeguamento tariffario basato sul tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo, nonché dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, secondo quanto previsto dagli articoli 12, 18 e 24 del Testo integrato e che analoga determinazione deve essere adottata al fine di garantire la copertura dell'onere in capo al Gestore della rete conseguente all'adesione all'accordo;

l'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che la misura del corrispettivo dell'Acquirente unico sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica e che tale corrispettivo debba essere determinato dall'Autorità tenuto conto del quadro di evoluzione del sistema con l'avvio del sistema delle offerte;

dai dati di continuità del servizio relativi all'anno 2001 comunicati all'Autorità dagli esercenti emerge un miglioramento dei livelli di continuità del servizio rispetto ai valori precedenti, tale da dare luogo a corresponsioni a favore delle imprese distributrici al fine del riconoscimento di costi a fronte dei recuperi di continuità del servizio conseguiti nel biennio 2001-2002;

è prevedibile che, nel corso dell'anno 2002, si verifichino ulteriori recuperi di continuità del servizio positivi, il cui accertamento ed il relativo riconoscimento di costi potranno avvenire solo nel corso dell'anno 2003, una volta acquisiti e verificati i dati comunicati all'Autorità dagli esercenti ai sensi dell'art. 8, comma 8.4, della deliberazione n. 202/99;

è prevedibile che, nel corso dell'anno 2002, si verifichino anche recuperi di continuità del servizio negativi e che le penalità a carico delle imprese distributrici a fronte ditali recuperi non siano sufficienti a garantire la copertura del fabbisogno per il riconoscimento di costi per i recuperi positivi di cui al precedente alinea;

l'Autorità, nel documento per la consultazione 4 aprile 2002, ha proposto i criteri per il parziale riconoscimento alle imprese distributrici a valere sui corrispettivi per i clienti finali dei costi sostenuti per la realizzazione delle misure e degli interventi realizzati con-

formemente alle disposizioni del decreto 24 aprile 2001 e delle linee guida di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto;

Ritenuto che sia opportuno disporre:

con riferimento ai corrispettivi per il servizio di trasporto a copertura dei costi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale, il riconoscimento dei costi derivanti dalla variazione dell'ambito della rete medesima oggetto della sopra richiamata proposta del Gestore della rete, nelle more dell'adozione, da parte del Ministro delle attività produttive, del provvedimento volto alla modificazione del vigente ambito, fissato con il decreto 25 giugno 1999;

con riferimento ai corrispettivi per il servizio di trasporto a copertura dell'onere posto in capo al Gestore della rete per l'adesione all'accordo, un aumento dei costi riconosciuti per l'anno 2003 a copertura degli esborsi cui il Gestore della rete sarà tenuto nell'anno 2002;

con riferimento all'anno 2003, la determinazione del corrispettivo per il funzionamento dell'Acquirente unico con successivo provvedimento dell'Autorità;

con riferimento alle componenti $\rho_1$(disMT), $\rho_2$(disBT), $\rho_3$(disMT), $\rho_3$(disBT) dell'opzione tariffaria TV1 e agli elementi $\sigma_3$(disMT) e alla componente $\sigma_2$ della tariffa D1, un consistente aumento dei costi riconosciuti per l'anno 2003 rispetto ai valori dell'anno 2002 derivanti da recuperi di continuità del servizio complessivamente positivi e dal riconoscimento dei costi sostenuti dagli esercenti in alcuni ambiti territoriali per il mantenimento di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento, al netto delle prevedibili penalità derivanti da recuperi di continuità del servizio negativi, fissato pari a 110 milioni di euro per l'anno 2003, ovvero maggiore del 50% rispetto al valore riconosciuto per l'anno 2002;

con riferimento ai corrispettivi per il servizio di trasporto a copertura dei costi di trasporto sulla rete di distribuzione, un aumento dei costi riconosciuti derivanti dalle misure e dagli interventi conformi alle disposizioni del decreto del 24 aprile 2001 e delle linee guida di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto, fissato prudenzialmente pari a circa 10 milioni di euro per l'anno 2003;

l'istituzione di un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico allo scopo di permettere versamenti e prelievi in relazione agli interventi di cui al precedente alinea;

Delibera:

Art. 1.

*Definizioni*

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni riportate e richiamate nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e riportato nell'allegato *A* alla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Testo integrato).

1.2 Le disposizioni dei successivi articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 2.

*Aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto per l'anno 2003*

2.1 La tabella 1 dell'allegato n. 2 del Testo integrato è sostituita con la tabella 1 allegata al presente provvedimento.

2.2 La tabella 6 dell'allegato n. 2 del Testo integrato è sostituita con la tabella 6 allegata al presente provvedimento.

2.3 La componente di cui al comma 16.1 del Testo integrato è fissata pari a 0,0253 centesimi di euro/kWh.

2.4 La componente di cui al comma 17.1, lettera *b)*, del Testo integrato è fissata pari a 0,0407 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

*Aggiornamento delle componenti tariffarie della tariffa D1 per l'anno 2003*

3.1 La tabella 9 dell'allegato n. 2 del Testo integrato è sostituita con la tabella 9 allegata al presente provvedimento.

Art. 4.

*Aggiornamento degli importi destinati al conto oneri per recuperi di continuità del servizio per l'anno 2003*

4.1 La tabella 14 dell'allegato n. 2 del Testo integrato è sostituita con la tabella 14 allegata al presente provvedimento.

Art. 5.

*Modificazioni del testo integrato*

5.1 All'art. 1.1 del testo integrato, dopo la definizione di decreto 22 dicembre 2000, è aggiunta la seguente definizione:

«decreto 24 aprile 2001 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001».

5.2 Nella parte III, titolo 2, sezione 1, del testo integrato, è inserito un art. 38.1 formulato come segue:

«Articolo 38.1 (*Esazione degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica) — 38.1.1. Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a)*, versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di trasporto di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo, gli importi determinati sulla base delle componenti fissate nella tabella 14.1 di cui all'allegato n. 2».

5.3 All'art. 40, comma 40.1, è inserita una lettera l) formulata come segue:

«l) il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, alimentato dagli importi di cui al comma 38.1.1» — 5.4 Nella parte III, titolo 2, sezione 2 è inserito un art. 45.1 formulato come segue:

«Articolo 45.1 *(Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica)*. — 45.1.1. Il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento a favore degli esercenti per la realizzazione di interventi conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il decreto 24 aprile 2001».

Art. 6.

*Disposizioni transitorie e finali*

6.1 Con efficacia dal 1° gennaio 2002 la tabella 13 dell'allegato n. 2 del Testo integrato è sostituita con la tabella 13 allegata alla presente delibera.

6.2 Il Testo integrato nella versione risultante dalle modificazioni di cui al comma 6.1 del presente provvedimento, è pubblicato nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

6.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 1° agosto 2002

*Il presidente:* RANCI

ALLEGATO

Tabella 1: Componenti ρ1 e ρ3 delle opzioni tariffarie TV1 e loro elementi per l'anno 2003

| Tipologie di contratto di cui comma 2.2 | | Componenti dell'opzione tariffaria TV1 | |
|---|---|---|---|
| | | ρ1 | ρ3 |
| | | centesimi di euro/punto di | centesimi di euro/kWh |
| lettera b) | Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | 1,82 |
| lettera c) | Altre utenze in bassa tensione | 17.635,92 | 1,50 |
| lettera d) | Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | 1,07 |
| lettera e) | Altre utenze in media tensione | 845.283,21 | 0,44 |
| lettera f) | Utenze in alta e altissima tensione | 5.497.705,77 | 0,37 |

| Tipologie di contratto di cui comma 2.2 | | Elementi della componente ρ1 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ρ1 (ven) | ρ1 (disMT) | ρ1 (disBT) |
| | | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/punto di prelievo per anno |
| lettera b) | Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | - | - |
| lettera c) | Altre utenze in bassa tensione | 5.158,32 | - | 12.477,60 |
| lettera d) | Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | - | - |
| lettera e) | Altre utenze in media tensione | 112.068,82 | 733.214,39 | - |
| lettera f) | Utenze in alta e altissima tensione | 5.497.705,77 | - | - |

| Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 | | Elementi della componente ρ3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ρ3 (tras) | ρ3 (disAT) | ρ3 (disMT) | ρ3 (disBT) | ρ3 (ven) |
| | | centesimi di euro/kWh | centesimi di euro/kWh | centesimi di euro/kWh | centesimi di euro/kWh | centesimi di euro/kWh |
| lettera b) | Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,2600 | 0,0800 | 0,7300 | 0,5600 | 0,1900 |
| lettera c) | Altre utenze in bassa tensione | 0.3800 | 0,0900 | 1,0300 | - | - |
| lettera d) | Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,2500 | 0,0700 | 0,6300 | - | 0,1200 |
| lettera e) | Altre utenze in media tensione | 0,3500 | 0,0900 | - | - | - |
| lettera f) | Utenze in alta e altissima tensione | 0,3000 | 0,0700 | - | - | - |

**Tabella 6: Componente *CTR* per il servizio di trasporto per le imprese distributrici per l'anno 2003**

| Fascia oraria | centesimi di euro/kWh |
|---|---|
| F1 | 0,74 |
| F2 | 0,48 |
| F3 | 0,33 |
| F4 | 0,16 |

**Tabella 9: Componenti della tariffa D1 per l'anno 2003**

| Componenti della tariffa D1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| componente σ1 | componente σ2 | componente σ3 | | | |
| | | trasm | dis AT | dis MT | totale |
| centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kW per anno | centesimi di euro/kWh | centesimi di euro/kWh | centesimi di euro/kWh | centesimi di euro/kWh |
| 3.444 | 1.510,69 | 0,33 | 0,10 | 0,91 | 1,34 |

**Tabella 14: Somme da versare sul conto oneri per recuperi di continuità del servizio per l'anno 2003**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.2 | | centesimi di euro/punto di prelievo per mese | centesimi di euro/kW per mese | centesimi di euro/kWh |
|---|---|---|---|---|
| lettera a) | Utenza domestica in bassa tensione | - | 4,3949 | 0,0244 |
| lettera b) | Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | - | - | 0,0344 |
| lettera c) | Altre utenze in bassa tensione | 27,8908 | - | 0,0277 |
| lettera d) | Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | - | - | 0,0168 |
| lettera e) | Altre utenze in media tensione | 1.638,9301 | - | - |
| lettera f) | Utenze in alta e altissima tensione | - | - | - |

**Tabella 14.1: Somme da versare sul conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica (di cui al comma 38.1.1)**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.2 | | centesimi di euro/kWh |
|---|---|---|
| lettera a) | Utenza domestica in bassa tensione | 0,0043 |
| lettera b) | Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,0034 |
| lettera c) | Altre utenze in bassa tensione | 0,0038 |
| lettera d) | Utenze in media tensione di illuminazione pubblica | 0,0030 |
| lettera e) | Altre utenze in media tensione | 0,0038 |
| lettera f) | Utenze in alta e altissima tensione | 0,0030 |

**Tabella 13: Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione per la determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per le imprese distributrici**

| Livello di tensione | Per clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale % (A) | Per imprese distributrici % (B) |
|---|---|---|
| Rete di trasmissione nazionale | 2,8 | 0,8 |
| AT | 2,8 | 1,8 |
| MT | 4,7 | 3,7 |
| BT | 10,0 | 7,4 |

**02A10648**

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2002.

**Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Alessandria all'emissione di assegni circolari.**

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede legale in Alessandria e capitale sociale pari ad € 61.920.000 alla data del 31 marzo 2002;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di 25 milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Alessandria all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

*Per delegazione del Direttore generale*
CLEMENTE - BIANCHI

**02A10670**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 22 agosto 2002*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9770 |
| Yen giapponese | 116,24 |
| Corona danese | 7,4264 |
| Lira Sterlina | 0,63950 |
| Corona svedese | 9,1520 |
| Franco svizzero | 1,4691 |
| Corona islandese | 83,98 |
| Corona norvegese | 7,3960 |
| Lev bulgaro | 1,9471 |
| Lira cipriota | 0,57349 |
| Corona ceca | 31,035 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 244,90 |
| Litas lituano | 3,4526 |
| Lat lettone | 0,5889 |
| Lira maltese | 0,4146 |
| Zloty polacco | 4,0901 |
| Leu romeno | 32348 |
| Tallero sloveno | 227,2972 |
| Corona slovacca | 43,756 |
| Lira turca | 1596000 |
| Dollaro australiano | 1,8087 |
| Dollaro canadese | 1,5224 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,6205 |
| Dollaro neozelandese | 2,1054 |
| Dollaro di Singapore | 1,7142 |
| Won sudcoreano | 1161,36 |
| Rand sudafricano | 10,6652 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**02A10862**

# MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duoran»

*Estratto decreto AIC/UAC n. 710 del 2 luglio 2002*

Medicinale: DUORAN.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 Delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035511017/M (in base 10) 11VQR9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001: legge 23 dicembre 1999 n. 488, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe A nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (iva inclusa);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035511029/M (in base 10) - 11VQRP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe A nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (iva inclusa);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 150 mg e 300 mg di ranitidina cloridrato.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Delta Ltd Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: Duoran 150 Mg.

Per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinali superiore laddove è necessario ridurre la secrezione di acidi gastrici:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna.

Trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti.

Esofagite da reflusso

Sindrome di Zollinger-Ellison.

DUORAN 300 MG.

Per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

Ulcera duodenale;

Ulcera gastrica benigna;

Esofagite da reflusso;

Sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A10664**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenpril»

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 711 del 2 luglio 2002*

Medicinale: TENPRIL.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 Delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

50 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 035470018/MG (in base 10) 11UGQ2 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,79 Euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 9,55 euro (iva inclusa);

24 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 035470020/Mg (in base 10) - 11UGQ4 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe A: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,32 m (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 8,78 euro (iva inclusa);

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

Principio attivo: 25 mg o 50 mg di captopril.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinato acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Delta Ltd Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: Captopril è indicato per il trattamento di ipertensione e insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A10663**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terazosina Teva»**

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 715 dell'11 luglio 2002*

Medicinale: TERAZOSINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., viale G. Richard, 7 - 20143 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

confezione: «30 compresse 2 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295082/mg (in base 10), 11P3VB (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A»: il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 8,02 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 13,23 euro (IVA inclusa);

14 compresse 5 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295120/mg (in base 10), 11P3WJ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A» il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,94 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 9,80 euro (IVA inclusa);

7 compresse 1 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295017/mg (in base 10), 11P3T9 (in base 32);

10 compresse 1 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295029/mg (in base 10), 11P3TP (in base 32);

15 compresse 1 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295031/mg (in base 10), 11P3TR (in base 32);

50 compresse 1 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295043/mg (in base 10), 11P3U3 (in base 32);

100 compresse 1 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295056/mg (in base 10), 11P3UJ (in base 32);

20 compresse 2 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295068/mg (in base 10), 11P3UW (in base 32);

28 compresse 2 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295070/mg (in base 10), 11P3UY (in base 32);

50 compresse 2 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295094/mg (in base 10), 11P3VQ (in base 32);

84 compresse 2 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295106/mg (in base 10), 11P3W2 (in base 32);

100 compresse 2 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295118/mg (in base 10), 11P3WC (in base 32);

20 compresse 5 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295132/mg (in base 10), 11P3WW (in base 32);

28 compresse 5 mg blister PVC/PVDC A.I.C. n. 035295144/mg (in base 10), 11P3X8 (in base 32);

30 compresse 5 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295157/mg (in base 10), 11P3XP (in base 32);

50 compresse 5 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295169/mg (in base 10), 11P3Y1 (in base 32);

84 compresse 5 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295171/mg (in base 10), 11P3Y3 (in base 32);

100 compresse 5 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295183/mg (in base 10), 11P3YH (in base 32);

14 compresse 2 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295195/mg (in base 10), 11P3YV (in base 32);

7 compresse 5 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295207/mg (in base 10), 11P3Z7 (in base 32);

7 compresse 2 mg blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 035295219/mg (in base 10), 11P3ZM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 1,2 e 5 mg contiene:

principio attivo: 1, 2, 5 mg di Terazosina cloridrato monoidrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, crospovidone, talco, magnesio stearato.

classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione: Teva Pharmaceutical Ind. Ltd P.O. Box 353 - 44102 Kfar Saba (Israele).

Controllato: Pharmachemie BV Swensweg - 5 2003 RN Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: le compresse di Terazosina Teva sono indicate per il trattamento di ipertensione da lieve a moderata.

La specialità può essere usata in combinazione con diuretici tiazidici e/o alti farmaci antiipertensivi o quale unica terapia nel caso in cui altri agenti risultino inadatti o inefficaci. L'effetto ipotensivo è maggiormente pronunciato sulla pressione diastolica. Sebbene l'esatto meccanismo dell'azione ipotensiva della Terazosina non sia stato determinato, il rilassamento dei vasi sanguigni periferici sembra essere principalmente prodotto per mezzo dell'antagonismo competitivo dei recettori alfa 1 adrenergici postsinaptici.

La Terazosina provoca generalmente una graduale diminuzione iniziale della pressione sanguigna seguita da una prolungata azione antiipertensiva.

Il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da iperplasia prostica benigna (IPB).

Terazosina è un antagonista selettivo dei recettori alfa 1 adregenrgicipostsinaptici. È stato dimostrato che l'antagonismo dei recettori $alfa_1$ sulla muscolatura liscia della prostata e dell'uretra migliora il flusso nel tratto urinario ed elimina l'ostruzione del tratto urinario provocata dalla iperplasia prostatica benigna.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A10652**

**Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clinimix»**

*Estratto del decreto A.I.C. n. 716 dell'11 luglio 2002*

**SPECIALITA' MEDICINALE**
CLINIMIX

**TITOLARE AIC:**
Clintec Parenterqal S.A. Avenue L Pasteur 6 78311 Maurepas Cedex Paris Francia

**CONFEZIONI AUTORIZZATE, N.RI AIC E CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 537/1993 Delibera CIPE 1° febbraio 2001:**

N9G15E 500 ml + 500 ml
AIC n° 032167090/M (in base 10) 0YPP5L (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488 legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N9G20E 500 ml + 500 ml
AIC n° 032167102/M (in base 10) 0YPP5Y (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N12G20 500 ml + 500 ml
AIC n° 032167114/M (in base 10) 0YPP6B (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N12G20E 500 ml + 500 ml
AIC n° 032167126/M (in base 10) 0YPP56Q (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N9G14G30 500 ml + 500 ml
AIC n° 032167138/M (in base 10) 0YPP72 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N14G30E 500 ml + 500 ml
AIC n° 032167140/M (in base 10) 0YPP74 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N17G35 500 ml + 500 ml
AIC n° 032167153/M (in base 10) 0YPP7K (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N17G35E 500 ml + 500 ml
AIC n° 032167165/M (in base 10) 0YPP7X (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N9G15E 750 ml + 750 ml
AIC n° 032167177/M (in base 10) 0YPP89 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N9G20E 750 ml + 750 ml
AIC n° 032167189/M (in base 10) 0YPP8P (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N12G20 750 ml + 750 ml
AIC n° 032167191/M (in base 10) 0YPP8R (in base 32)

Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N12G20E 750 ml + 750 ml
AIC n° 032167203/M (in base 10) 0YPP93 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N14G30 750 ml + 750 ml
AIC n° 032167215/M (in base 10) 0YPP9K (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N14G30E 750 ml + 750 ml
AIC n° 032167227/M (in base 10) 0YPP9V (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N17G35 750 ml + 750 ml
AIC n° 032167239/M (in base 10) 0YPPB7 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488 e legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

N17G35E 750 ml + 750 ml
AIC n° 032167241/M (in base 10) 0YPPB9 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23/12/99 n. 488, legge 23/12/2000 n. 388 e legge 4 aprile 2002 n. 56: classe C

Forma Farmaceutica soluzione per infusione

**COMPOSIZIONE**

La composizione quantitativa di CLINIMIX®N9G15E è la seguente:

| | Soluzione di aminoacidi al 5,5% con elettroliti | Soluzione di glucosio al 15% con calcio |
|---|---|---|
| **Principi attivi** | | |
| L-Leucina | 4,02 g/l | |
| L-Fenilalanina | 3,08 g/l | |
| L-Metionina | 2,20 g/l | |
| L-Lisina | 3,19 g/l | |
| (come cloridrato) | (4,00) g/l | |
| L-Isoleucina | 3,30 g/l | |
| L-Valina | 3,19 g/l | |
| L-Istidina | 2,64 g/l | |
| L-Treonina | 2,31 g/l | |
| L-Triptofano | 0,99 g/l | |
| L-Alanina | 11,38 g/l | |
| L-Arginina | 6,32 g/l | |
| Glicina | 5,66 g/l | |
| L-Prolina | 3,74 g/l | |
| L-Serina | 2,75 g/l | |
| L-Tirosina | 0,22 g/l | |
| Sodio acetato·$3H_2O$ | 4,31 g/l | |
| Potassio fosfato bibasico | 5,22 g/l | |
| **Sodio cloruro** | 2,24 g/l | |
| Magnesio cloruro·$6H_2O$ | 1,02 g/l | |
| Glucosio | | 150 g/l |
| (come monoidrato) | | (165) g/l |
| Calcio cloruro·$2H_2O$ | | 0,66 g/l |

Dopo miscelazione del contenuto dei due compartimenti, la composizione della miscela binaria, per tutti i formati disponibili per la sacca, è la seguente:

| | N9G15E 1 l | N9G15E 1,5 l | N9G15E 2 l |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 4,6 | 6,8 | 9,1 |
| Aminoacidi (g) | 28 | 41 | 55 |
| Glucosio (g) | 75 | 113 | 150 |
| Calorie totali (kcal) | 410 | 615 | 820 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 300 | 450 | 600 |
| Sodio (mmol) | 35 | 53 | 70 |
| Potassio (mmol) | 30 | 45 | 60 |
| Magnesio (mmol) | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
| Calcio (mmol) | 2,3 | 3,4 | 4,5 |
| Acetato (mmol) | 50 | 75 | 100 |
| Cloruri (mmol) | 40 | 60 | 80 |
| Fosfati come $HPO_4^{--}$ (mmol) | 15 | 23 | 30 |
| pH | | 6 | |
| Osmolarità (mOsm/l) | | 845 | |

Clinimix® può essere additivato con emulsioni lipidiche al 10% o al 20%. Le composizioni di alcune miscele ternarie sono presentate nella seguente tabella:

| | CLINIMIX® N9G15E 1 l + 100 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N9G15E 1,5 l + 100 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N9G15E 2 l + 250 ml di lipidi al 20%* |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 4,6 | 6,8 | 9,1 |
| Aminoacidi (g) | 28 | 41 | 55 |
| Glucosio (g) | 75 | 113 | 150 |
| Lipidi (g) | 20 | 20 | 50 |
| Calorie totali (kcal) | 610 | 815 | 1320 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 300 | 450 | 600 |
| Calorie da lipidi (kcal) | 200 | 200 | 500 |
| Rapporto glucosio/lipidi | 60/40 | 69/31 | 55/45 |
| Sodio (mmol) | 35 | 53 | 70 |
| Potassio (mmol) | 30 | 45 | 60 |
| Magnesio (mmol) | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
| Calcio (mmol) | 2,3 | 3,4 | 4,5 |
| Acetato (mmol) | 50 | 75 | 100 |
| Cloruri (mmol) | 40 | 60 | 80 |
| Fosfati come $HPO_4^{--}$ (mmol) | 15 | 23 | 30 |
| pH | 6 | 6 | 6 |
| Osmolarità (mOsm/l) | 795 | 810 | 785 |

** Ad esempio ClinOleic® 20%*

La composizione quantitativa di CLINIMIX®N9G20E è la seguente:

| | **Soluzione di aminoacidi al 5,5% con elettroliti** | **Soluzione di glucosio al 20% con calcio** |
|---|---|---|
| **Principi attivi** | | |
| L-Leucina | 4,02 g/l | |
| L-Fenilalanina | 3,08 g/l | |
| L-Metionina | 2,20 g/l | |
| L-Lisina | 3,19 g/l | |
| (come cloridrato) | (4,00) g/l | |
| L-Isoleucina | 3,30 g/l | |
| L-Valina | 3,19 g/l | |
| L-Istidina | 2,64 g/l | |
| L-Treonina | 2,31 g/l | |
| L-Triptofano | 0,99 g/l | |
| L-Alanina | 11,38 g/l | |
| L-Arginina | 6,32 g/l | |
| Glicina | 5,66 g/l | |
| L-Prolina | 3,74 g/l | |
| L-Serina | 2,75 g/l | |
| L-Tirosina | 0,22 g/l | |
| Sodio acetato·$3H_2O$ | 4,31 g/l | |
| Potassio fosfato bibasico | 5,22 g/l | |
| Sodio cloruro | 2,24 g/l | |
| Magnesio cloruro·$6H_2O$ | 1,02 g/l | |
| Glucosio | | 200 g/l |
| (come monoidrato) | | (220) g/l |
| Calcio cloruro·$2H_2O$ | | 0,66 g/l |

Dopo miscelazione del contenuto dei due compartimenti, la composizione della miscela binaria, per tutti i formati disponibili per la sacca, è la seguente:

| | N9G20E 1 l | N9G20E 1,5 l | N9G20E 2 l |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 4,6 | 6,8 | 9,1 |
| Aminoacidi (g) | 28 | 41 | 55 |
| Glucosio (g) | 100 | 150 | 200 |
| Calorie totali (kcal) | 510 | 765 | 1020 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 400 | 600 | 800 |
| Sodio (mmol) | 35 | 53 | 70 |
| Potassio (mmol) | 30 | 45 | 60 |
| Magnesio (mmol) | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
| Calcio (mmol) | 2,3 | 3,4 | 4,5 |
| Acetato (mmol) | 50 | 75 | 100 |
| Cloruri (mmol) | 40 | 60 | 80 |
| Fosfati come $HPO_4^{--}$ (mmol) | 15 | 23 | 30 |
| pH | | 6 | |
| Osmolarità (mOsm/l) | | 980 | |

*Clinimix® può essere additivato con emulsioni lipidiche al 10% o al 20%. Le composizioni di alcune miscele ternarie sono presentate nella seguente tabella:*

| | CLINIMIX® N9G20E 1 l + 100 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N9G20E 1,5 l + 250 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N9G20E 2 l + 250 ml di lipidi al 20%* |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 4,6 | 6,8 | 9,1 |
| Aminoacidi (g) | 28 | 41 | 55 |
| Glucosio (g) | 100 | 150 | 200 |
| Lipidi (g) | 20 | 50 | 50 |
| Calorie totali (kcal) | 710 | 1265 | 1520 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 400 | 600 | 800 |
| Calorie da lipidi (kcal) | 200 | 500 | 500 |
| Rapporto glucosio/lipidi | 67/33 | 55/45 | 62/38 |
| Sodio (mmol) | 35 | 53 | 70 |
| Potassio (mmol) | 30 | 45 | 60 |
| Magnesio (mmol) | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
| Calcio (mmol) | 2,3 | 3,4 | 4,5 |
| Acetato (mmol) | 50 | 75 | 100 |
| Cloruri (mmol) | 40 | 60 | 80 |
| Fosfati come $HPO_4^{--}$ (mmol) | 15 | 23 | 30 |
| pH | 6 | 6 | 6 |
| Osmolarità (mOsm/l) | 915 | 880 | 900 |

***Ad esempio ClinOleic® 20%***

La composizione quantitativa di CLINIMIX®N12G20 è la seguente:

| | **Soluzione di aminoacidi al 7% senza elettroliti** | **Soluzione di glucosio al 20% senza calcio** |
|---|---|---|
| **Principi attivi** | | |
| L-Leucina | 5,11 **g/l** | |
| L-Fenilalanina | 3,92 **g/l** | |
| L-Metionina | 2,80 **g/l** | |
| L-Lisina | 4,06 **g/l** | |
| (come cloridrato) | (5,07) g/l | |
| L-Isoleucina | 4,20 **g/l** | |
| L-Valina | 4,06 **g/l** | |
| L-Istidina | 3,36 **g/l** | |
| L-Treonina | 2,94 **g/l** | |
| L-Triptofano | 1,26 **g/l** | |
| L-Alanina | 14,49 **g/l** | |
| L-Arginina | 8,05 g/l | |
| Glicina | 7,21 g/l | |
| L-Prolina | 4,76 g/l | |
| L-Serina | 3,50 g/l | |
| L-Tirosina | 0,28 g/l | |
| Glucosio | | 200 g/l |
| (come monoidrato) | | (220) g/l |

Dopo miscelazione del contenuto dei due compartimenti, la composizione della miscela binaria, per tutti i formati disponibili per la sacca, è la seguente:

| | **N12G20** 1 l | N12G20 1,5 l | N12G20 2 l |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 5,8 | 8,7 | 11,6 |
| Aminoacidi (g) | 35 | 53 | 70 |
| Glucosio (g) | 100 | 150 | 200 |
| Calorie totali (kcal) | 540 | 810 | 1080 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 400 | 600 | 800 |
| Acetato (mmol) | 27 | 41 | 54 |
| Cloruri (mmol) | 15 | 22 | 29 |
| pH | | 6 | |
| Osmolarità (mOsm/l) | | 920 | |

*Clinimix® può essere additivato con emulsioni lipidiche al 10% o al 20%. Le composizioni di alcune miscele ternarie sono presentate nella seguente tabella:*

| | CLINIMIX® N12G20 1 l + 100 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N12G20 1,5 l + 250 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N12G20 2 l + 250 ml di lipidi al 20%* |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 5,8 | 8,7 | 11,6 |
| Aminoacidi (g) | 35 | 53 | 70 |
| Glucosio (g) | 100 | 150 | 200 |
| Lipidi (g) | 20 | 50 | 50 |
| Calorie totali (kcal) | 740 | 1310 | 1580 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 400 | 600 | 800 |
| Calorie da lipidi (kcal) | 200 | 500 | 500 |
| Rapporto glucosio/lipidi | 67/33 | 55/45 | 62/38 |
| Acetato (mmol) | 27 | 41 | 54 |
| Cloruri (mmol) | 15 | 22 | 29 |
| pH | 6 | 6 | 6 |
| Osmolarità (mOsm/l) | 860 | 830 | 850 |

*** Ad esempio ClinOleic® 20%**

La composizione quantitativa di CLINIMIX®N12G20E è la seguente:

| | **Soluzione di aminoacidi al 7% con elettroliti** | **Soluzione di glucosio al 20% con calcio** |
|---|---|---|
| **Principi attivi** | | |
| L-Leucina | 5,11 g/l | |
| L-Fenilalanina | 3,92 g/l | |
| L-Metionina | 2,80 g/l | |
| L-Lisina | 4,06 g/l | |
| (come cloridrato) | (5,07) g/l | |
| L-Isoleucina | 4,20 g/l | |
| L-Valina | 4,06 g/l | |
| L-Istidina | 3,36 g/l | |
| L-Treonina | 2,94 g/l | |
| L-Triptofano | 1,26 g/l | |
| L-Alanina | 14,49 g/l | |
| L-Arginina | 8,05 g/l | |
| Glicina | 7,21 g/l | |
| L-Prolina | 4,76 g/l | |
| L-Serina | 3,50 g/l | |
| L-Tirosina | 0,28 g/l | |
| Sodio acetato·$3H_2O$ | 5,15 g/l | |
| Potassio fosfato bibasico | 5,22 g/l | |
| Sodio cloruro | 1,88 g/l | |
| Magnesio cloruro·$6H_2O$ | 1,02 g/l | |
| Glucosio | | 200 g/l |
| (come monoidrato) | | (220) g/l |
| Calcio cloruro·$2H_2O$ | | 0,66 g/l |

Dopo miscelazione del contenuto dei due compartimenti, la composizione della miscela binaria, per tutti i formati disponibili per la sacca, è la seguente:

| | N12G20E 1 l | N12G20E 1,5 l | N12G20E 2 l |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 5,8 | 8,7 | 11,6 |
| Aminoacidi (g) | 35 | 53 | 70 |
| Glucosio (g) | 100 | 150 | 200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calorie totali (kcal) | 540 | 810 | 1080 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 400 | 600 | 800 |
| Sodio (mmol) | 35 | 53 | 70 |
| Potassio (mmol) | 30 | 45 | 60 |
| Magnesio (mmol) | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
| Calcio (mmol) | 2,3 | 3,4 | 4,5 |
| Acetato (mmol) | 60 | 90 | 120 |
| Cloruri (mmol) | 40 | 60 | 80 |
| Fosfati come $HPO_4^{--}$ (mmol) | 15 | 23 | 30 |
| pH | 6 | | |
| Osmolarità (mOsm/l) | 1060 | | |

*Clinimix® può essere additivato con emulsioni lipidiche al 10% o al 20%. Le composizioni di alcune miscele ternarie sono presentate nella seguente tabella:*

| | ***CLINIMIX® N12G20E*** 1 l + 100 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N12G20E 1,5 l + 250 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N12G20E 2 l + 250 ml di lipidi al 20%* |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 5,8 | 8,7 | 11,6 |
| Aminoacidi (g) | 35 | 53 | 70 |
| Glucosio (g) | 100 | 150 | 200 |
| Lipidi (g) | 20 | 50 | 50 |
| Calorie totali (kcal) | 740 | 1310 | 1580 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 400 | 600 | 800 |
| Calorie da lipidi (kcal) | 200 | 500 | 500 |
| Rapporto glucosio/lipidi | 67/33 | 55/45 | 62/38 |
| Sodio (mmol) | 35 | 53 | 70 |
| Potassio (mmol) | 30 | 45 | 60 |
| Magnesio (mmol) | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
| Calcio (mmol) | 2,3 | 3,4 | 4,5 |
| Acetato (mmol) | 60 | 90 | 120 |
| Cloruri (mmol) | 30 | 60 | 80 |
| Fosfati come $HPO_4^{--}$ (mmol) | 15 | 23 | 30 |
| pH | 6 | 6 | 6 |
| Osmolarità (mOsm/l) | 990 | 950 | 975 |

**** Ad esempio ClinOleic® 20%***

La composizione quantitativa di CLINIMIX®N14G30 è la seguente:

| | **Soluzione di aminoacidi al 8,5% senza elettroliti** | **Soluzione di glucosio al 30% senza calcio** |
|---|---|---|
| **Principi attivi** | | |
| L-Leucina | 6,20 g/l | |
| L-Fenilalanina | 4,76 g/l | |
| L-Metionina | 3,40 g/l | |
| L-Lisina | 4,93 g/l | |
| (come cloridrato) | (6,16) g/l | |
| L-Isoleucina | 5,10 g/l | |
| L-Valina | 4,93 g/l | |
| L-Istidina | 4,08 g/l | |
| L-Treonina | 3,57 g/l | |
| L-Triptofano | 1,53 g/l | |
| L-Alanina | 17,6 g/l | |
| L-Arginina | 9,78 g/l | |
| Glicina | 8,76 g/l | |
| L-Prolina | 5,78 g/l | |
| L-Serina | 4,25 g/l | |
| L-Tirosina | 0,34 g/l | |
| Glucosio | | 300 g/l |
| (come monoidrato) | | (330) g/l |

Dopo miscelazione del contenuto dei due compartimenti, la composizione della miscela binaria, per tutti i formati disponibili per la sacca, è la seguente:

| | N14G30 1 l | N14G30 1,5 l | N14G30 2 l |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 7,0 | 10,5 | 14,0 |
| Aminoacidi (g) | 43 | 64 | 85 |
| Glucosio (g) | 150 | 225 | 300 |
| Calorie totali (kcal) | 770 | 1155 | 1540 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 600 | 900 | 1200 |
| Acetato (mmol) | 34 | 51 | 68 |
| Cloruri (mmol) | 17 | 26 | 34 |
| pH | 6 | | |
| Osmolarità (mOsm/l) | 1270 | | |

*Clinimix® può essere additivato con emulsioni lipidiche al 10% o al 20%. Le composizioni di alcune miscele ternarie sono presentate nella seguente tabella:*

| | CLINIMIX® N14G30 1 l + 250 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N14G30 1,5 l + 250 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N14G30 2 l + 500 ml di lipidi al 20%* |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 7,0 | 10,5 | 14,0 |
| Aminoacidi (g) | 43 | 64 | 85 |
| Glucosio (g) | 150 | 225 | 300 |
| Lipidi (g) | 50 | 50 | 100 |
| Calorie totali (kcal) | 1270 | 1655 | 2540 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 600 | 900 | 1200 |
| Calorie da lipidi (kcal) | 500 | 500 | 1000 |
| Rapporto glucosio/lipidi | 55/45 | 64/36 | 55/45 |
| Acetato (mmol) | 34 | 51 | 68 |
| Cloruri (mmol) | 17 | 26 | 34 |
| pH | 6 | 6 | 6 |
| Osmolarità (mOsm/l) | 1075 | 1130 | 1075 |

***Ad esempio ClinOleic® 20%***

La composizione quantitativa di CLINIMIX® N14G30E è la seguente:

| | **Soluzione di aminoacidi al 8,5% con elettroliti** | **Soluzione di glucosio al 30% con calcio** |
|---|---|---|
| **Principi attivi** | | |
| L-Leucina | 6,20 g/l | |
| L-Fenilalanina | 4,76 g/l | |
| L-Metionina | 3,40 g/l | |
| L-Lisina | 4,93 g/l | |
| (come cloridrato) | (6,16) g/l | |
| L-Isoleucina | 5,10 g/l | |
| L-Valina | 4,93 g/l | |
| L-Istidina | 4,08 g/l | |
| L-Treonina | 3,57 g/l | |
| L-Triptofano | 1,53 g/l | |
| L-Alanina | 17,6 g/l | |
| L-Arginina | 9,78 g/l | |
| Glicina | 8,76 g/l | |
| L-Prolina | 5,78 g/l | |
| L-Serina | 4,25 g/l | |
| L-Tirosina | 0,34 g/l | |
| Sodio acetato·$3H_2O$ | 5,94 g/l | |
| Potassio fosfato bibasico | 5,22 g/l | |
| Sodio cloruro | 1,54 g/l | |
| Magnesio cloruro·$6H_2O$ | 1,02 g/l | |
| Glucosio | | 300 g/l |
| (come monoidrato) | | (330) g/l |
| Calcio cloruro·$2H_2O$ | | 0,66 g/l |

Dopo miscelazione del contenuto dei due compartimenti, la composizione della miscela binaria, per tutti i formati disponibili per la sacca, è la seguente:

| | *N14G30E* 1 l | N14G30E 1,5 l | N14G30E 2 l |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 7,0 | 10,5 | 14,0 |
| Aminoacidi (g) | 43 | 64 | 85 |
| Glucosio (g) | 150 | 225 | 300 |
| Calorie totali (kcal) | 770 | 1155 | 1540 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 600 | 900 | 1200 |
| Sodio (mmol) | 35 | 53 | 70 |
| Potassio (mmol) | 30 | 45 | 60 |
| Magnesio (mmol) | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
| Calcio (mmol) | 2,3 | 3,4 | 4,5 |
| Acetato (mmol) | 70 | 105 | 140 |
| Cloruri (mmol) | 40 | 60 | 80 |
| Fosfati come $HPO_4^{--}$ (mmol) | 15 | 23 | 30 |
| pH | | 6 | |
| Osmolarità (mOsm/l) | | 1415 | |

*Clinimix® può essere additivato con emulsioni lipidiche al 10% o al 20%. Le composizioni di alcune miscele ternarie sono presentate nella seguente tabella:*

| | ***CLINIMIX® N14G30E*** 1 l + 250 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N14G30E 1,5 l + 250 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N14G30E 2 l + 500 ml di lipidi al 20%* |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 7,0 | 10,5 | 14,0 |
| Aminoacidi (g) | 43 | 64 | 85 |
| Glucosio (g) | 150 | 225 | 300 |
| Lipidi (g) | 50 | 50 | 100 |
| Calorie totali (kcal) | 1270 | 1655 | 2540 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 600 | 900 | 1200 |
| Calorie da lipidi (kcal) | 500 | 500 | 1000 |
| Rapporto glucosio/lipidi | 55/45 | 64/36 | 55/45 |
| Sodio (mmol) | 35 | 53 | 70 |
| Potassio (mmol) | 30 | 45 | 60 |
| Magnesio (mmol) | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
| Calcio (mmol) | 2,3 | 3,4 | 4,5 |
| Acetato (mmol) | 70 | 105 | 140 |
| Cloruri (mmol) | 40 | 60 | 80 |
| Fosfati come $HPO_4^{--}$ (mmol) | 15 | 23 | 30 |
| pH | 6 | 6 | 6 |
| Osmolarità (mOsm/l) | 1190 | 1255 | 1190 |

**** Ad esempio ClinOleic® 20%***

La composizione quantitativa di CLINIMIX®N17G35 è la seguente:

| | **Soluzione di aminoacidi al 10% senza elettroliti** | **Soluzione di glucosio al 35% senza calcio** |
|---|---|---|
| **Principi attivi** | | |
| L-Leucina | 7,30 g/l | |
| L-Fenilalanina | 5,60 g/l | |
| L-Metionina | 4,00 g/l | |
| L-Lisina | 5,80 g/l | |
| (come cloridrato) | (7,25) g/l | |
| L-Isoleucina | 6,00 g/l | |
| L-Valina | 5,80 g/l | |
| L-Istidina | 4,80 g/l | |
| L-Treonina | 4,20 g/l | |
| L-Triptofano | 1,80 g/l | |
| L-Alanina | 20,70 g/l | |
| L-Arginina | 11,50 g/l | |
| Glicina | 10,30 g/l | |
| L-Prolina | 6,80 g/l | |
| L-Serina | 5,00 g/l | |
| L-Tirosina | 0,40 g/l | |
| Glucosio | | 350 g/l |
| (come monoidrato) | | (385) g/l |

Dopo miscelazione del contenuto dei due compartimenti, la composizione della miscela binaria, per tutti i formati disponibili per la sacca, è la seguente:

| | **N17G35** | N17G35 | N17G35 |
|---|---|---|---|
| | 1 l | 1,5 l | 2 l |
| Azoto (g) | 8,3 | 12,4 | 16,5 |
| Aminoacidi (g) | 50 | 75 | 100 |
| Glucosio (g) | 175 | 263 | 350 |
| Calorie totali (kcal) | 900 | 1350 | 1800 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 700 | 1050 | 1400 |
| Acetato (mmol) | 43 | 65 | 86 |
| Cloruri (mmol) | 20 | 30 | 40 |
| pH | 6 | | |
| Osmolarità (mOsm/l) | 1490 | | |

*Clinimix® può essere additivato con emulsioni lipidiche al 10% o al 20%. Le composizioni di alcune miscele ternarie sono presentate nella seguente tabella:*

| | ***CLINIMIX® N17G35*** 1 l + 250 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N17G35 1,5 l + 500 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N17G35 2 l + 500 ml di lipidi al 20%* |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 8,3 | 12,4 | 16,5 |
| Aminoacidi (g) | 50 | 75 | 100 |
| Glucosio (g) | 175 | 263 | 350 |
| Lipidi (g) | 50 | 100 | 100 |
| Calorie totali (kcal) | 1400 | 2350 | 2800 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 700 | 1050 | 1400 |
| Calorie da lipidi (kcal) | 500 | 1000 | 1000 |
| Rapporto glucosio/lipidi | 58/42 | 51/49 | 58/42 |
| Acetato (mmol) | 43 | 65 | 86 |
| Cloruri (mmol) | 20 | 30 | 40 |
| pH | 6 | 6 | 6 |
| Osmolarità (mOsm/l) | 1255 | 1195 | 1255 |

**** Ad esempio ClinOleic® 20%***

La composizione quantitativa di CLINIMIX® N17G35E è la seguente:

| | **Soluzione di aminoacidi al 10% con elettroliti** | **Soluzione di glucosio al 35% con calcio** |
|---|---|---|
| **Principi attivi** | | |
| L-Leucina | 7,30 g/l | |
| L-Fenilalanina | 5,60 g/l | |
| L-Metionina | 4,00 g/l | |
| L-Lisina | 5,80 g/l | |
| (come cloridrato) | (7,25) g/l | |
| L-Isoleucina | 6,00 g/l | |
| L-Valina | 5,80 g/l | |
| L-Istidina | 4,80 g/l | |
| L-Treonina | 4,20 g/l | |
| L-Triptofano | 1,80 g/l | |
| L-Alanina | 20,70 g/l | |
| L-Arginina | 11,50 g/l | |
| Glicina | 10,30 g/l | |
| L-Prolina | 6,80 g/l | |
| L-Serina | 5,00 g/l | |
| L-Tirosina | 0,40 g/l | |
| Sodio acetato·$3H_2O$ | 6,80 g/l | |
| Potassio fosfato bibasico | 5,22 g/l | |
| Sodio cloruro | 1,17 g/l | |
| Magnesio cloruro·$6H_2O$ | 1,02 g/l | |
| Glucosio | | 350 g/l |
| (come monoidrato) | | (385) g/l |
| Calcio cloruro·$2H_2O$ | | 0,66 g/l |

Dopo miscelazione del contenuto dei due compartimenti, la composizione della miscela binaria, per tutti i formati disponibili per la sacca, è la seguente:

| | *N17G35E* 1 l | N17G35E 1,5 l | N17G35E 2 l |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 8,3 | 12,4 | 16,5 |
| Aminoacidi (g) | 50 | 75 | 100 |
| Glucosio (g) | 175 | 263 | 350 |
| Calorie totali (kcal) | 900 | 1350 | 1800 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 700 | 1050 | 1400 |
| Sodio (mmol) | 35 | 53 | 70 |
| Potassio (mmol) | 30 | 45 | 60 |
| Magnesio (mmol) | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
| Calcio (mmol) | 2,3 | 3,4 | 4,5 |
| Acetato (mmol) | 75 | 113 | 150 |
| Cloruri (mmol) | 40 | 60 | 80 |
| Fosfati come $HPO_4^{--}$ (mmol) | 15 | 23 | 30 |
| pH | 6 | | |
| Osmolarità (mOsm/l) | 1625 | | |

*Clinimix® può essere additivato con emulsioni lipidiche al 10% o al 20%. Le composizioni di alcune miscele ternarie sono presentate nella seguente tabella:*

| | CLINIMIX® N17G35E 1 l + 250 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N17G35E 1,5 l + 500 ml di lipidi al 20%* | CLINIMIX® N17G35E 2 l + 500 ml di lipidi al 20%* |
|---|---|---|---|
| Azoto (g) | 8,3 | 12,4 | 16,5 |
| Aminoacidi (g) | 50 | 75 | 100 |
| Glucosio (g) | 175 | 263 | 350 |
| Lipidi (g) | 50 | 100 | 100 |
| Calorie totali (kcal) | 1400 | 2350 | 2800 |
| Calorie da glucosio (kcal) | 700 | 1050 | 1400 |
| Calorie da lipidi (kcal) | 500 | 1000 | 1000 |
| Rapporto glucosio/lipidi | 58/42 | 51/49 | 58/42 |
| Sodio (mmol) | 35 | 53 | 70 |
| Potassio (mmol) | 30 | 45 | 60 |
| Magnesio (mmol) | 2,5 | 3,8 | 5,0 |
| Calcio (mmol) | 2,3 | 3,4 | 4,5 |
| Acetato (mmol) | 70 | 113 | 150 |
| Cloruri (mmol) | 40 | 60 | 80 |
| Fosfati come $HPO_4^{--}$ (mmol) | 15 | 23 | 30 |
| pH | 6 | 6 | 6 |
| Osmolarità (mOsm/l) | 1360 | 1290 | 1360 |

** Ad esempio ClinOleic® 20%*

Eccipienti: acido acetico, acido cloridrico, acqua pe preparazioni iniettabili.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA:
uso riservato agli ospedali e case di cura vietata la vendita al pubblico

**PRODUZIONE CONTROLLO**
Baxter Healthcare Ltd
Caxton Way thetford Norfolk IP 243 SE
UK

**INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**

Nutrizione parenterale quando l'alimentazione orale od enterale è impossibile insufficiente o controindicata.
Le soluzioni forniscono il fabbisogno di azoto metabolicamente disponibile (L-aminoacidi), di energia (come glucosio) e di elettroliti
Nei pazienti sottoposti a trattamento di nutrizione parenterale prolungata è possibile addizionare, quale fonte sia di calorie che di acidi grassi essenziali, uhna emulsione lipidica a CLINIMIX.

**DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO:** dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**02A10651**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Albumin»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 452 del 24 luglio 2002*

Specialità medicinale: UMAN ALBUMIN.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga (Lucca), località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: nuova confezione - aggiunta/eliminazione accessori associati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Si approva l'eliminazione del set infusionale dalla confezione relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021111099 - «20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml + set infusionale.

La confezione varia da: «20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml + set infusionale a «20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml.

Il numero di A.I.C. varia da 021111099 a 021111101.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di A.I.C. 021111099 possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A10653**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 31 luglio 2002, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 31 luglio 2002 i seguenti organismi:

1) CPM S.r.l. - via Artigiani n. 63 - Bienno (Brescia) è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) ECO - via Granarolo, n. 62 - Faenza (Ravenna) è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) I.N.C.S.A. - via M. Peroglio n. 16 - Roma è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) Safety system S.r.l. - via A. Lupinacci (piazza Cristore) - Cosenza è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

**02A10657**

**Autorizzazione all'organismo Europed S.r.l., in Bolzano, al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.**

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 2 agosto 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo Europed S.r.l., in via Aeroporto Francesco Baracca n. 4 - Bolzano, è autorizzato, a decorrere dalla data del 2 agosto 2002, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 9, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e procedure previste nell'art. 11, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

**02A10658**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651197/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 36910 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINNESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 21013 | **GALLARATE (VA)** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Puricelli, 1 | 0331 | 786644 | 782707 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Corso Italia, 132/134 | 095 | 934279 | 7799877 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662173 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via Roma, 114 | 049 | 8760011 | 8754036 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

### TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 2 3 *

€ **0,77**